SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

Ministero della salute

DECRETO 13 ottobre 2006.

Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2006, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.

06A09419

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 203

MINISTERO DELL'INTERNO

239º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

06A09456

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 ottobre 2006, n. **270.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2006, N. 253.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «euro 30.000.000» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2006».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Perequazione delle indennità di impiego operativo).* — *1.* Per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099».

All'articolo 9, comma 1, le parole: «euro 219.461.619» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 220.813.718».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1608):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) e dal Ministro della difesa (PARISI) il 1° settembre 2006.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 1° settembre 2006 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII e IX.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 6, 12, 13, 14 settembre 2006.

Esaminato in aula il 25 settembre 2006 ed approvato il 26 settembre 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 1026):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 27 settembre 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 ottobre 2006.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 4 e 5 ottobre 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 17 ottobre 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55.

06G0292

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006.

Annullamento straordinario, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 6, 7, 8, 9, 14, 17 e 18 del regolamento dei consigli di quartiere del comune di Cesena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 6, 7, 8, 9, 14, 17 e 18 del regolamento dei consigli di quartiere, approvato con la deliberazione del consiglio del comune di Cesena n. 57 in data 11 marzo 2002, nella parte in cui riconoscono il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni dei consigli di quartiere ai cittadini extracomunitari residenti nel comune;

Udito il parere n. 774/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 5 aprile 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni del regolamento dei consigli di quartiere, approvato con la deliberazione del consiglio del comune di Cesena n. 57 in data 11 marzo 2002:

a) art. 6, quinto comma;

b) art. 7;

c) art. 8;

d) art. 9;

e) art. 14, quarto comma, limitatamente alle parole «ed extracomunitari»;

f) art. 17, quarto comma, limitatamente alle parole «ed extracomunitari»;

g) art. 18, secondo comma, limitatamente alle parole «le "Liste elettorali aggiunte dei cittadini extracomunitari per l'elezione del Consiglio di quartiere".».

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006
Ministeri istituzionali Interno, registro n. 10, foglio n. 375

06A09584

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006.

Annullamento straordinario, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 48, commi 1 e 2, dello statuto del comune della Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 48, commi 1 e 2, del nuovo regolamento di disciplina dell'organizzazione e delle funzioni delle circoscrizioni, approvato con la deliberazione del consiglio del comune della Spezia n. 18/b in data 9 settembre 2005, nella parte in cui riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni circoscrizionali ai cittadini stranieri residenti nel comune;

Udito il parere n. 554/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 5 aprile 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni del regolamento di disciplina dell'organizzazione e delle funzioni delle circoscrizioni, approvato con la deliberazione del consiglio del comune della Spezia n. 18/b in data 9 settembre 2005:

a) art. 48, comma 1, limitatamente alle parole «Sono altresì elettori della circoscrizione i cittadini stranieri residenti nel comune della Spezia per il periodo previsto dalla legge e, in assenza della legge stessa, per il tempo determinato con atto deliberativo della giunta comunale, in possesso dei requisiti previsti dal testo unico 20 marzo 1967 n. 223 salvo l'obbligo della cittadinanza italiana.»;

b) art. 48, comma 2, limitatamente alle parole «Sono altresì eleggibili i cittadini stranieri residenti nel comune della Spezia per il periodo previsto dalla legge e, in assenza della legge stessa, per il tempo determinato con atto deliberativo dalla giunta comunale. Per i cittadini stranieri vale quanto previsto per l'elezione a consigliere comunale salvo il requisito della cittadinanza.».

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Interno, foglio n. 373

06A09585

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006.

Annullamento straordinario, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 28 dello statuto del comune di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 28 dello statuto del comune di Perugia, introdotti dalla deliberazione consiliare n. 95 in data 27 aprile 2005, che estendono il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei consigli circoscrizionali ai cittadini stranieri non comunitari;

Udito il parere n. 862/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 5 aprile 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni dello statuto del comune di Perugia:

a) comma 1-*bis* dell'art. 28;

b) comma 1-*ter* dell'art. 28, limitatamente alle parole: «nonché i cittadini stranieri residenti nel comune di Perugia da almeno sei anni rispetto alla data di svolgimento della consultazione. Detti elettori, su domanda, sono ammessi al voto nel seggio della sezione elettorale della circoscrizione che si costituisce in ufficio centrale».

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Interno, foglio n. 374

06A09586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Diamante e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Diamante (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato Comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Diamante (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Vercillo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Diamante (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 settembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 003 83903/2006 Area 2ª EE.LL. del 9 settembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Diamante (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Vercillo.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A09611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Limatola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Limatola (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato Comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Limatola (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Limatola (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 settembre 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 22244 enti locali del 7 settembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Limatola (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana D'Agostino.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A09612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Trana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trana (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trana (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Valeria Sabatino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trana (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 settembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2006006216 - Area II del 12 settembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto. di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trana (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Valeria Sabatino.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A09613

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Belluno ed il sindaco nella persona del sig. Celeste Bortoluzzi;

Considerato che, in data 16 settembre 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Belluno è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Belluno è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Celeste Bortoluzzi.

Il citato amministratore, in data 16 settembre 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belluno.

Roma, 7 ottobre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A09614

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 2006.

Modifica del decreto 30 agosto 2006, relativo al riconoscimento, al sig. Bellandi Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 30 agosto 2006 con il quale si riconosceva il titolo di «dottore commercialista» conseguito negli U.S.A., dal sig. Bellandi Francesco, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto il cognome Bellardi invece che Bellandi;

Vista l'istanza del sig. Bellandi Francesco pervenuta in data 25 settembre 2006;

Decreta:

Il decreto datato 30 agosto 2006 con il quale si riconosceva il titolo di «dottore commercialista», conseguito negli U.S.A. da Bellandi Francesco, cittadino italiano, nato a Roma il 19 dicembre 1963, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti, è modificato come segue: il cognome «Bellardi» viene sostituito dal vero cognome Bellandi.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 30 agosto 2006.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A09598

DECRETO 17 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pernstich Karin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pernstich Karin, nata a Bolzano il 19 dicembre 1955, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, modificato dal decreto legislativo n. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di «Psychotherapeutin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico di «Doktor der Philosophie», rilasciato dall'Università di Innsbruck (Austria) in data 3 aprile 1982 e riconosciuto dalla Università di Padova equipollente alla laurea in lingue e letterature straniere moderne in data 8 settembre 1983;

Preso atto che la sig.ra Pernstich ha maturato una formazione comprendente un corso di studi svolti presso la «Osterreichischer Arbetskreis fur Konzentrative Bewegungstherapie» di Innsbruck, un corso propedeutico di psicoterapia («Psychotherapeutische Propadeutikum») svolto presso la «Akademie fur Sozialarbeit» di Salisburgo e un corso di specializzazione in psicoterapia (Psychotherapeutische Fachspezifikum») presso la «Akademie fur Beratung und Psychotherapie» di Vienna;

Considerato che la richiedente è stata autorizzata ad esercitare autonomamente l'attività di psicoterapia e a usare il titolo professionale di «psychotherapeutin» e i titoli aggiuntivi di qualifica in «personenzentrierte psychotherapie» e «konzentraive bewegungstherapie» in Austria dal 25 giugno 2001, data di iscrizione alla «Psychotherapeutenliste», come attestato dal Ministero federale di sicurezza sociale e delle generazioni austriaco;

Considerato che la sig.ra Pernstich ha inoltrato ricorso al Tar di Bolzano, avverso il decreto di rigetto emesso da questa amministrazione in data 14 agosto 2003 e che il Tar di Bolzano, con la sentenza n. 399/2005 lo ha accolto annullando i provvedimenti impugnati;

Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi dell'11 aprile 2006 e del 7 settembre 2006;

Considerato il difforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e quella di cui è in possesso l'istante per cui appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione

psicometrica, 4) psicologia dello sviluppo, dell'educazione, 5) psicologia sociale e di comunità, 6) psicologia dinamica, 7) legislazione, deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante, un tirocinio nelle aree professionali carenti consistente in: 12 mesi presso un consultorio familiare, 12 mesi presso un centro di salute mentale, 12 mesi presso il servizio psicologico;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pernstich Karin, nata a Bolzano il 19 dicembre 1955, cittadina italiana, è riconosciuta l'attività professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometrica, 4) psicologia dello sviluppo, dell'educazione, 5) psicologia sociale e di comunità, 6) psicologia dinamica, 7) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta della richiedente, un tirocinio di adattamento di 12 mesi presso consultorio familiare, 12 mesi presso un centro di salute mentale, 12 mesi presso il servizio psicologico.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno dieci anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A09609

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2006.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 68.548 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 19 aprile, 22 maggio, 22 giugno, 21 luglio, 23 agosto e 21 settembre 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 19 aprile 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 19 aprile 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 19 aprile 2006, entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 aprile 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2006.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 aprile 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09632

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2006.

Modificazione del decreto 1º settembre 2006, relativo alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari, contenenti sostanze attive «Clorotoluron», «Clorotalonil» e «Tribenuron metile» di fonti diverse da quelle iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decreti del Ministero della salute del 7 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto dirigenziale 1º settembre 2006 di sospensione dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive clorotoluron, clorotalonil e tribenuron metile di fonti diverse da quelle iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decreti del Ministero della salute del 7 marzo 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2006;

Rilevato che all'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto, al quarto rigo è stata erroneamente riportata la parola «revoca» anziché «sospensione»;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 1º settembre 2006 è sostituito dal seguente testo: «I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta sospensione e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A09515

DECRETO 13 ottobre 2006.

Modificazione del decreto 27 giugno 2006, relativo alla proroga d'ufficio dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari, aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1º giugno 2006 e il 30 giugno 2007, contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a conclusione della revisione comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995, che riporta nell'elenco positivo delle sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari anche le sostanze attive che hanno superato positivamente la revisione comunitaria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2006 relativo alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003 e dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia n. C-326/05 del 15 dicembre 2005;

Visto il decreto 27 giugno 2006 di proroga d'ufficio dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2006 e il 30 giugno 2007, contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a conclusione della revisione comunitaria;

Rilevato che alla riga 61 dell'allegato al citato decreto 27 giugno 2006 è stato erroneamente riportato il sottoindicato prodotto fitosanitario:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Data di sacdenza	Impresa
—	—	—	—	—
008399	Bayteroid DM	07/08/93	30/06/06	Magan Italia S.r.l.

già revocato con il citato decreto ministeriale 20 aprile 2006 realativo alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 e alla revoca dei prodotti fitosanitari che la contengono;

Rilevato che alla riga 83 dell'allegato al citato decreto 27 giugno 2006 è stata erroneamente indicata quale titolare del prodotto fitosanitario FLIP25 EC, registrazione n. 010396 del 22 marzo 2000 l'impresa SCAM S.p.a. anziché l'impresa Makhteshim Chemical Works LTD;

Rilevato altresì che nell'allegato al citato decreto non sono stati erroneamente inseriti i sottoelencati prodotti fitosanitari:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Data di sacdenza	Impresa
—	—	—	—	—
012561	Millenium	14/02/06	30/06/06	Irvita Plant Protection N.V.
012849	Gemini	1/02/06	30/06/06	Makhteshim Chemical Works LTD

Ritenuto pertanto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 27 giugno 2006;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 27 giugno 2006 nelle seguenti parti:

viene eliminata la riga 61 relativa al prodotto fitosanitario Bayteroid DM dell'impresa Magan Italia S.r.l. registrato al n. 008399 in data 7 agosto 1993;

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Data di sacdenza	Impresa
—	—	—	—	—
008399	Bayteroid DM	07/08/93	30/06/0 6	Magan Italia S.r.l.

viene modificata la riga 83 sostituendo alla voce impresa Makhteshim Chemical Works LTD al posto di SCAM S.p.a.;

vengono inserite le righe 96 e 97 relative ai prodotti fitosanitari

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Data di sacdenza	Impresa
	—	—	—	—	—
96	012561	Millenium	14/02/06	30/06/06	Irvita Plant Protection N.V.
97	012849	Gemini	1/02/06	30/06/06	Makhteshim Chemical Works LTD

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 13 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A09516

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Spyder», registrato al n. 13258.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 20 aprile 2006 dall'impresa «Chemia S.p.a.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Spyder» uguale al prodotto di riferimento denominato «Dicocid» registrato al n. 12630 con D.D. in data 27 aprile 2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Dicocid dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Spyder» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicofol;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 aprile 2010 l'impresa «Chemia S.p.a.» con sede in S. Agostino (Ferrara) S.S. 255, km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato «Spyder» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13258.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Norme Precauzionali :
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Consultare un Centro Antiveleni

Spyder è un acaricida selettivo efficace contemporaneamente contro tutte le forme di acari, adulti, larve, uova primaverili - estive.

Spyder assicura quindi una prolungata azione ovolarvicida e in virtù del suo potere penetrante assicura la distruzione delle uova e delle larve sulle lamine fogliari opposte a quelle trattate.

Spyder

Ovoacaricida

LIQUIDO EMULSIONABILE

SPYDER
Composizione per 100 g di prodotto:
Dicofol puro ....g 22 (230 g/l)
Coformulanti q.b. a100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Natura del Rischio :
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : **ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50**

Riferimento partita

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Spyder si impiega in :

- VITICOLTURA sulla vite da vino
- FLORICOLTURA su rosa, garofano, gladiolo, ciclamino, ortensia, tulipano
- ORTICOLTURA su zucca, melone, cetriolo, cocomero
- AGRUMICOLTURA su limone, mandarino, arancio, mandarancio, pompelmo, bergamotto

Spyder si impiega normalmente alla dose di 150 - 200 ml /hl di acqua ricorrendo a dosi più elevate qualora si desideri un'azione più persistente o si debbano combattere forti infestazioni in atto. Spyder si aggiunge nella dose occorrente, a poca acqua, si agita con cura e quindi si versa il tutto nella rimanente acqua sino a raggiungere la concentrazione voluta. Per l' elevato effetto iniziale e per la lunga persistente azione residua, Spyder si può usare in qualsiasi fase di attacco degli acari.

Compatibilità: Spyder è compatibile con tutti i prodotti, tranne i clorobenzilati e quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità :Il prodotto è fitotossico per la melanzana

Nocività : Il prodotto è fitotossico per gli insetti utili

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Ovoacaricida

LIQUIDO EMULSIONABILE

SPYDER

Composizione per 100 g di prodotto:

Dicofol puro......... g 22 (230 g/l)

Coformulanti q.b. a100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Natura del Rischio :

Irritante per la pelle; Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori; Evitare il contatto con la pelle; In caso di contatto con la pelle, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone; Usare indumenti protettivi e guanti adatti guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Officina di Produzione :

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Distribuito da:

Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxxx Ministero della Salute xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 50, 100

Riferimento partita

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09511

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 26 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Alia Asfendiarova, della qualificazione professionale acquisita in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, art. 19-*quater*, che trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attivita produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista l'istanza della sig.ra Alia Asfendiarova, cittadina italiana e russa, nata a Kapustin (Russia) il 19 aprile 1965, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: russo, inglese e italiano;

Considerato che la Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale (esame orale);

Vista la nota dell'Ambasciata della Federazione Russa al riguardo;

Sentito il rappresentante di categoria nel corso della riunione della Conferenza di servizi;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Venezia che ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Alia Asfendiarova, cittadina italiana e russa, nata a Kapustin (Russia) il 19 aprile 1965, è riconosciuto il titolo di qualificazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Venezia rilascerà alla sig.ra Alia Asfendiarova un attestata di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo, inglese e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale (esame orale) consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Alia Asfendiarova, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Alia Asfendiarova risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia la prova attitudinale (esame orale) consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

1. - GEOGRAFIA TURISTICA:

nozioni fondamentali di geografia generale e descrittiva dell'Italia, dell'Europa e dei Paesi extraeuropei;

elementi costitutivi del patrimonio turistico dell'italia;

consultazione ed uso delle carte geografiche, turistiche e stradali;

geografia delle risorse turistiche dei Paesi europei, del bacino del Mediterraneo e dei Paesi extraeuropei;

interazioni fra il fenomeno turistico e clima, ambiente (naturale e sociale), vie di comunicazione.

2. - REGOLAMENTI PER LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI:

vie di comunicazione terrestri, marittime ed aeree in generale;

la rete stradale ed autostradale italiana;

strade, autostrade e ferrovie d'Europa;

grandi comunicazioni internazionali e collegamenti marittimi ed aerei.

2.A - I SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO:

il contratto di trasporto nazionale ed internazionale;

la rete Trenitalia ed i principali collegamenti ferroviari internazionali;

la tipologia dei treni. I servizi. Gli itinerari e i servizi;

consultazione dell'orario ufficiale di Trenitalia;

cenni sulle varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie sia nazionali che internazionali;

le funzioni dell'accompagnatore nell'uso dei servizi ferroviari.

2.B - I SERVIZI DI TRASPORTO AEREO:

il contratto aereo nazionale ed internazionale. Cenni sulle convenzioni di Varsavia e Chicago. Cenni sulle organizzazioni internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA (International Air Transport Association);

tipologia degli aeromobili in circolazione. I servizi di bordo;

gli aeroporti, le operazioni di imbarco e sbarco. Norme relative ai bagagli. Le compagnie aeree;

i voli di linea ed i voli charter. Gli itinerari;

cenni su consultazioni degli opuscoli orari delle compagnie aeree, sulle tariffe nazionali ed internazionali sui biglietti aerei e sui rimborsi;

le funzioni dell'accompagnatore sull'aereo.

2.C - I SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO:

le principali compagnie di navigazione italiane, le rotte percorse ed i servizi offerti;

la navigazione interna nei principali Paesi europei;

gli opuscoli relativi ai servizi marittimi di linea. Le crociere;

le funzioni dell'accompagnatore sulla nave.

2.D - I SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA.

i servizi di linea;

i servizi di noleggio e di locazione;

le funzioni dell'accompagnatore sul pullman.

3. - ORGANIZZAZIONE E LEGISLAZIONE TURISTICA.

3.A - I SERVIZI RICETTIVI:

le strutture ricettive: i servizi alberghieri ed extralberghieri;

il contratto d'albergo ed i diversi tipi di prenotazione per viaggiatori individuali ed in gruppo. Il contratto d'allotment;

le catene alberghiere;

la responsabilità dell'albergatore nei confronti dei clienti;

le agenzie corrispondenti. I servizi caratteristici di agenzia;

le funzioni dell'accompagnatore nei rapporti con gli alberghi e le agenzie ricettiviste;

la relazione finale del tour operator e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute;

l'emissione dei documenti fiscali necessari per regolarizzare i compensi.

3.B - NOZIONI DI TECNICA VALUTARIA E DOGANALE:

norme valutarie per i viaggi all'estero, il cambio e le modalità. L'euro;

mezzi di pagamento in Italia ed all'estero (titoli di credito, disciplina delle girate, della intrasferibilità smarrimento, tipologie di assegno e vaglia);

modalità doganali, nozioni sulle norme in materia di passaporti, visti consolari, disposizioni di pubblica sicurezza per l'espatrio e per il soggiorno di stranieri nel territorio italiano;

cenni di profilassi sanitaria per i viaggi all'estero con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni.

3.C - LEGISLAZIONE TURISTICA.

legge quadro sul turismo 29 marzo 2001 n. 135;

legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 «testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) e la legge 27/12/1977 n. 1084 di esecuzione;

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo» articoli 82-100;

legge 10 gennaio 2004, n. 12, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

regolamento (CE) 11 febbraio 2004 n. 261/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;

la Convenzione A.I.H. - F.U.A.V. del 1979.

3.D - CENNI SULL'IMPORTANZA DEL TURISMO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO:

i bisogni del turista, la domanda e l'offerta di beni e servizi, i flussi turistici;

cenni sulle attività del marketing nel settore turistico;

le ricerche sulle diverse tipologie di consumatori turistici;

la centralità della figura dell'accompagnatore nella valutazione delle caratteristiche e delle motivazioni dei viaggiatori e nella soddisfazione delle loro aspettative.

06A09602

DECRETO 26 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Zoia Plamenevskaia, della qualificazione professionale acquisita in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, art. 19-*quater*, che trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista l'istanza della sig.ra Zoia Plamenevskaia, cittadina russa, nata a S. Pietroburgo il 17 gennaio 1972, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di qualificazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: russo, inglese, italiano e francese;

Considerato che la Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente

in una prova attitudinale (esame orale) e di maggiori informazioni sulla legislazione russa in merito all'esercizio della professione;

Vista la nota dell'Ambasciata del 17 luglio 2006 al riguardo;

Sentito il rappresentante di categoria nel corso della riunione della Conferenza di servizi;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1988 non è richiesta per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari:

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 21 gennaio 2003 con validità fino al 21 gennaio 2008 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zoia Plamenevskaia, cittadina russa, nata a S. Pietroburgo il 17 gennaio 1972, è riconosciuto il titolo di qualificazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Zoia Plamenevskaia un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo, inglese, italiano e francese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale (esame orale) consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Zoia Plamenevskaia, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Zoia Plamenevskaia risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi:

Geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

Organizzazione e legislazione turistica;

Nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

Tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

06A09603

DECRETO 26 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Johanna Muilerman, del titolo di formazione professionale acquisito nei Paesi Bassi, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, art. 19-*quater*, che trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Maria Johanna Muilerman, cittadina olandese, nata a Deventer il 1° marzo 1966, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di Reisbegeleiding acquisito nei Paesi Bassi, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: inglese, italiano, francese, tedesco e olandese;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra. Maria Johanna Muilerman ha esercitato il diritto di opzione di cui l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 scegliendo quale misura compensativa il compimento della prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 24 febbraio 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale (esame scritto e orale);

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Venezia che ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maria Johanna Muilerman nata a Deventer il 1º marzo 1966, cittadina olandese, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue inglese, italiano, francese, tedesco e olandese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale consistente in un esame scritto e orale di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Maria Johanna Muilermann, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale, così come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 229/2002.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

1. - GEOGRAFIA TURISTICA:

nozioni fondamentali di geografia generale e descrittiva dell'Italia, dell'Europa e dei Paesi extraeuropei;

elementi costitutivi del patrimonio turistico dell'Italia;

consultazione ed uso delle carte geografiche, turistiche e stradali;

geografia delle risorse turistiche dei Paesi europei, del bacino del Mediterraneo e dei Paesi extraeuropei;

interazioni fra il fenomeno turistico e clima, ambiente (naturale e sociale), vie di comunicazione.

2. - REGOLAMENTI PER LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI:

vie di comunicazione terrestri, marittime ed aeree in generale;

la rete stradale ed autostradale italiana;

strade, autostrade e ferrovie d'Europa;

grandi comunicazioni internazionali e collegamenti marittimi ed aerei.

2.A - I SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO:

il contratto di trasporto nazionale ed internazionale;

la rete Trenitalia ed i principali collegamenti ferroviari internazionali;

la tipologia dei treni. I servizi. Gli itinerari e i servizi;

consultazione dell'orario ufficiale di Trenitalia;

cenni sulle varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie sia nazionali che internazionali;

le funzioni dell'accompagnatore nell'uso dei servizi ferroviari.

2.B - I SERVIZI DI TRASPORTO AEREO:

il contratto aereo nazionale ed internazionale. Cenni sulle convenzioni di Varsavia e Chicago. Cenni sulle organizzazioni internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA (International Air Transport Association);

tipologia degli aeromobili in circolazione. I servizi di bordo;

gli aeroporti, le operazioni di imbarco e sbarco. Norme relative ai bagagli. Le compagnie aeree. I voli di linea ed i voli charter. Gli itinerari;

cenni su consultazioni degli opuscoli orari delle compagnie aeree, sulle tariffe nazionali ed internazionali sui biglietti aerei e sui rimborsi;

le funzioni dell'accompagnatore sull'aereo.

2.C - I SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO:

le principali compagnie di navigazione italiane, le rotte percorse ed i servizi offerti;

la navigazione interna nei principali paesi europei;

gli opuscoli relativi ai servizi marittimi di linea. Le crociere;

le funzioni dell'accompagnatore sulla nave.

2.D - I SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA:

i servizi di linea;

i servizi di noleggio e di locazione;

le funzioni dell'accompagnatore sul pullman.

3 - ORGANIZZAZIONE E LEGISLAZIONE TURISTICA.

3.A - I SERVIZI RICETTIVI:

le strutture ricettive: i servizi alberghieri ed extralberghieri;

il contratto d'albergo ed i diversi tipi di prenotazione per viaggiatori individuali ed in gruppo. Il contratto d'allotment;

le catene alberghiere;

la responsabilità dell'albergatore nei confronti dei clienti;

le agenzie corrispondenti. I servizi caratteristici di agenzia;

le funzioni dell'accompagnatore nei rapporti con gli alberghi e le agenzie ricettiviste;

la relazione finale del tour operator e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute;

l'emissione dei documenti fiscali necessari per regolarizzare i compensi.

3.B - NOZIONI DI TECNICA VALUTARIA E DOGANALE E PROFILASSI SANITARIA:

norme valutarie per i viaggi all'estero, il cambio e le modalità. L'euro;

mezzi di pagamento in Italia ed all'estero (titoli di credito, disciplina delle girate, della intrasferibilità, smarrimento, tipologie di assegno e vaglia);

modalità doganali, nozioni sulle norme in materia di passaporti, visti consolari, disposizioni di pubblica sicurezza per l'espatrio e per il soggiorno di stranieri nel territorio italiano;

cenni di profilassi sanitaria per i viaggi all'estero con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni.

3.C - LEGISLAZIONE TURISTICA:

legge quadro sul turismo 29 marzo 2001, n. 135;

legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 «testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) e la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di esecuzione;

d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo» articoli 82-100;

legge 10 gennaio 2004, n. 12, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

regolamento (CE) 11 febbraio 2004 n. 261/2004, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;

la Convenzione A.I.H. - F.U.A.V. del 1979.

3.D - CENNI SULL'IMPORTANZA DEL TURISMO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO:

i bisogni del turista, la domanda e l'offerta di beni e servizi, i flussi turistici;

cenni sulle attività del marketing nel settore turistico;

le ricerche sulle diverse tipologie di consumatori turistici;

la centralità della figura dell'accompagnatore nella valutazione delle caratteristiche e delle motivazioni dei viaggiatori e nella soddisfazione delle loro aspettative.

4. - ELEMENTI FONDAMENTALI DI MEDICINA DI PRIMO SOCCORSO:

l'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze;

arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali;

materiale di pronto soccorso;

i principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati;

la responsabilità penale.

06A09604

DECRETO 26 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Richichi Emilio, di titolo di formazione professionale acquisito in Spagna, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Trapani e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, art. 19-*quater*, che trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Emilio Richichi, cittadino italiano, nato a Palermo il 23 gennaio 1967, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «habilitación como guía de turismo» acquisito in Spagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Trapani e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue spagnolo e italiano;

Visto che con la predetta istanza il sig. Emilio Richichi ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 giugno 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della regione Siciliana che ha indicato il contenuto della prova (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Emilio Richichi nato a Palermo il 23 gennaio 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Trapani e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un esame orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la regione Siciliana rilascerà al sig. Emilio Richichi un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: spagnolo e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo 319/1994

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Emilio Richichi, nato a Palermo il 23 gennaio 1967 e residente a Palermo, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Trapani e provincia.

Tenuto conto che il sig. Emilio Richichi risulta essere un «professionista» già qualificato in Spagna e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue spagnolo e italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Legislazione turistica italiana e della regione Siciliana;

Nozioni di storia, archeologia, arte antica e moderna con particolare riguardo alla Sicilia e alla provincia di Trapani;

Museo del mare e museo Pepoli (Trapani);

Storia e monumenti di Erice e di Trapani;

Parchi archeologici di Segesta e di Selinunte;

Cave di Cusa;

Riserva naturale dello Zingaro;

Marsala: Complesso monumentale S. Pietro, Museo degli Arazzi fiamminghi, Museo archeologico con relitto nave punica;

Mazara del Vallo: museo del Satiro;

Isola di Mozia e museo Whitaker;

Paceco: museo delle Saline;

Parchi e riserve della provincia di Trapani con particolare riferimento allo stagnone di Marsala.

Principali feste religiose e manifestazioni turistiche della provincia di Trapani.

06A09605

DECRETO 26 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ifigenia Kusvu, di titolo di formazione professionale acquisito in Grecia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica per gli ambiti territoriali di città di Venezia e Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, art. 19-*quater*, che trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Ifigenia Kusvu, cittadina italiana, nata a Rodi il 3 maggio 1956, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale guida turistica conseguito in Grecia, ai fini dell'accesso ed esercizio nei seguenti ambiti: città di Venezia e Friuli Venezia Giulia della professione di «guida turistica» nelle lingue greco e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Ifigenia Kusvu risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Ifigenia Kusvu ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 24 febbraio 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa da realizzarsi tramite tirocinio di adattamento pari a mesi dodici per ogni ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimentì relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della provincia di Venezia e della regione Friuli-Venezia Giulia che hanno indicato i contenuti del tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ifigenia Kusvu, cittadina italiana, nata a Rodi il 3 maggio 1956, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica per gli ambiti territoriali di «città di Venezia» e «Friuli-Venezia Giulia» nelle lingue greco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici, per l'ambito «città di Venezia», ed un'altro, sempre di mesi dodici, per l'ambito Regione Friuli-Venezia Giulia da svolgersi entrambi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Ifigenia Kusvu.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Ifigenia Kusvu, nata a Rodi il 3 maggio 1956 e residente a Trieste, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali per gli ambiti di esercizio: «città di Venezia» e regione Friuli-Venezia Giulia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue greco e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

AMBITO CITTÀ DI VENEZIA.

Storia:

caratteri dei vari periodi della storia veneta, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) con speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.

Storia dell'arte:

conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

Geografia:

caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia: Murano, Burano, Torcello, San Francesco del Deserto, San Lazzaro degli Armeni, Lido, Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano, Noale;

Tradizioni e manifestazioni:

conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

Ville venete:

conoscenza storico-artistica delle ville della provincia di Venezia e delle più importanti ville del Veneto.

Itinerari turistici:

conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Elementi fondamentali di medicina di primo soccorso:

l'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze;

arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali;

materiale di pronto soccorso;

i principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati;

la responsabilità penale;

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33:

articoli 20, 82/90 ed allegato *T.*

AMBITO FRIULI-VENEZIA GIULIA

Storia e storia dell'arte:

carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia e del territorio del Friuli-Venezia Giulia, (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura dei diversi monumenti e opere d'arte;

conoscenza particolareggiata in riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio:

caratteri naturali e storici del paesaggio regionale, rurale urbano e montuoso. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio regionale.

conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni regionali:

principali usi e costumi e principali manifestazioni a carattere turistico. Conoscenza delle tradizioni eno-gastronomiche dell'artigianato, dei prodotti locali delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici regionali:

conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei principali servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento al territorio regionale.

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2:

dall'art. 112 all'art. 120 compreso.

06A09606

DECRETO 26 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Tvarovskaia, della qualificazione professionale acquisita in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio alla professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, art. 19-*quater*, che trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista l'istanza della sig.ra Elena Tvarovskaia, cittadina italiana, nata a S. Pietroburgo il 18 febbraio 1957, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: russo e inglese;

Considerato che la Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale (esame orale) e di maggiori informazioni sulla legislazione russa in merito all'esercizio della professione;

Vista la nota dell'ambasciata del 17 luglio 2006 al riguardo;

Sentito il rappresentante di categoria nel corso della riunione della Conferenza di servizi;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Elena Tvarovskaia, cittadina italiana, nata a S. Pietroburgo il 18 febbraio 1957, è riconosciuta la qualificazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Elena Tvarovskaia un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e inglese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale (esame orale) consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Elena Tvarovskaia, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Elena Tvarovskaia risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi:

geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

organizzazione e legislazione turistica;

nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

06A09608

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2006.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Sicilia, danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, della richiamata legge n. 231/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino che hanno subito riduzioni di reddito a seguito della crisi di mercato;

Vista la delibera di giunta della regione Sicilia dell'8 marzo 2006, n. 109, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, a favore delle imprese agricole della regione Sicilia che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Sicilia con delibera di giunta n. 109 dell'8 marzo 2006.

2. La stessa regione determina le modalità e provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla Regione medesima, entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono erogati secondo le disposizioni stabilite dall'AGEA ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il Ministro: De Castro

06A09587

DECRETO 17 ottobre 2006.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto per la crisi di mercato dell'uva da vino del 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto il decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, della richiamata legge n. 231/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino che hanno subito riduzioni di reddito a seguito della crisi di mercato;

Visto il proprio decreto 11 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 luglio 2006, n. 166, con il quale sono state attivate le procedure per gli interventi economici e le agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Lazio danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino del 2005, ed è stato, tra l'altro, stabilito il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di aiuto, dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la richiesta della regione Lazio di prorogare al 30 novembre 2006 la data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle imprese agricole interessate;

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga, che consente di sopperire alle difficoltà iniziali di attivazione delle procedure;

Decreta:

Articolo unico

Il termine stabilito dall'art. 1, comma 3, del proprio decreto 11 luglio 2006, è prorogato al 30 novembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il Ministro: De Castro

06A09588

DECRETO 17 ottobre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della Regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 21 aprile 2006 nella provincia di Napoli;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Napoli:

grandinate del 21 aprile 2006; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Visciano.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A09600

DECRETO 17 ottobre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della Regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 17 dicembre 2005 al 24 dicembre 2005 nella provincia di Cosenza;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria subordinando l'erogazione degli aiuti per le produzioni alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Cosenza:

gelate dal 17 dicembre 2005 al 24 dicembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di Albidona, Amendolara, Caloveto, Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Crosia, Francavilla Marittima, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Roseto Capo Spulico, Rossano Calabro, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana.

L'erogazione degli aiuti per le Produzioni è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A09601

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 ottobre 2006.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'Università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale il progetto n. 13473 presentato dalla Atos Origin S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e l'Università degli studi di Genova, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Acquisiti i supplementi istruttori espletati dall'Istituto San Paolo IMI S.p.a. e dall'esperto scientifico del 12 dicembre 2005 pervenuti in data 14 dicembre 2005 prot. n. 13569, in merito al conferimento d'azienda della Atos Origin S.p.a. alla Atos Origin Italia S.p.a., alla variazione dei costi ritenuti ammissibili e alle condizioni che subordinano la stipula del contratto;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 dicembre 2005, ed in particolare per il progetto n. 13473 presentato dalla Atos Origin S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e l'Università degli studi di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003 e dei decreti direttoriali n. 1055 del 30 maggio 2006 e n. 1266 26 giugno 2006 per i soli soggetti privati, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni e il titolo relative al progetto n. 13473 presentato dalla Atos Origin S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e l'Università degli studi di Genova, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 13473 presentato dalla Atos Origin S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e l'Università degli studi di Genova, per effetto del presente decreto è aumentato di € 68.052,50 e il credito agevolato è conseguentemente ridotto di € 232.897,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13473

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13473 del 18/12/2001 Comitato del 26/07/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Bbkit: Modelli e piattaforme di sviluppo di applicazioni per l''interazione Business to Business ed è afferente al settore 72.2 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica

Inizio: 01/10/2002

Durata Mesi: 56

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ATOS ORIGIN ITALIA SPA
MILANO (MI)

Telecom Italia S.p..A.
MILANO (MI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
GENOVA (GE

- Costo Totale ammesso Euro 4.720.340,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.822.640,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.897.700,00

al netto di recuperi pari a Euro 300.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	1.957.690,00	1.629.170,00	3.586.860,00
Eleggibile lettera c)	459.740,00	0,00	459.740,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	405.210,00	268.530,00	673.740,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.822.640,00	1.897.700,00	4.720.340,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.820.818,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.214.021,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- Impegno da parte della capogruppo ATOS ORIGIN SpA a supportare finanziariamente la richiedente per l'intera durata del progetto, anche allo scopo di garantire adeguate prospettive industriali all'iniziativa in esame.
- Impegno da parte della ATOS ORIGIN ITALIA SpA, ad informare tempestivamente il MIUR e il San Paolo IMI SpA, per le determinazioni del caso in merito al mantenimento o alla revoca delle agevolazioni concesse, della eventuale variazione della compagine azionaria che dovesse verificarsi prima dell'estinzione del finanziamento agevolato FAR relativo al progetto in esame, qualora a seguito di tale variazione le quote del capitale sociale della ATOS ORIGIN ITALIA SpA complessivamente in possesso della ATOS ORIGIN SA dovessero risultare inferiori al 51%.

Ultimazione della Ricerca fissata al 31 maggio 2007.

06A09610

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Aree leader facenti parte del piano di area vasta. (Deliberazione n. 101/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP) e le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che rifinanzia l'art. 13 della legge n. 166/2002;

il comma 177 — come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 — che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, e visti in particolare:

l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo — tra l'altro — il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi stradali e autostradali» dei corridoi trasversali, l'intervento «Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna», per un costo di 1.807,599 Meuro;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto della configurazione infrastrutturale del progetto «Quadrilatero» e delle caratteristiche di rilevante innovatività sotto l'aspetto finanziario e attuativo che esso presenta, tra cui la previsione dell'elaborazione di un «piano di area vasta» (PAV) quale strumento che, oltre a regolare l'intervento di infrastrutturazione viaria, organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20/2005) con la quale questo Comitato ha, tra l'altro:

ritenuto condivisibile le linee generali del progetto «Quadrilatero» costituito dagli interventi viari articolati in due maxilotti e dalle attività del «piano di area vasta»;

individuato il soggetto aggiudicatore nella «Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.», costituita il 6 giugno 2003 quale società di scopo e il cui capitale sociale è ripartito tra ANAS S.p.A. (51%) e «Sviluppo Italia S.p.A.» (49%);

approvato il costo complessivo che ammonta a 2.156,708 Meuro di cui 2.093,5 Meuro per la realizzazione delle opere viarie e 63,2 Meuro per l'acquisizione dei terreni su cui impiantare le attività leader (c.d. «aree leader»);

indicato in complessivi 1.557,508 Meuro il cofinanziamento ipotizzato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003;

assegnato, per il 1° e 2° maxilotto, un contributo massimo quindicennale, rispettivamente, di 38,817 Meuro e 43,564 Meuro a valere sulle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003;

considerato, tra le fonti di copertura del costo, i previsti introiti derivanti dalla utilizzazione e/o vendita del materiale pregiato (di tipo calcareo) proveniente dagli scavi delle gallerie sulle tratte del progetto «Quadrilatero», introiti quantificati in oltre 40,248 Meuro;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e succesive modifiche e integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sulle «Aree leader facenti parte del piano di area vasta sotteso alla contribuzione del territorio al cofinanziamento delle infrastrutture stradali mediante la «Cattura di valore», proponendo l'approvazione, in linea tecnica e con prescrizioni, dei relativi progetti preliminari;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 18734, con la quale il predetto Ministero propone, tra l'altro, l'assegnazione di un finanziamento di 20 Meuro all'intervento di cui sopra, a valere sulle risorse di cui al citato art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il piano economico-finanziario generale del progetto «Quadrilatero», sottoposto a questo Comitato nella seduta in cui è stata adottata la citata delibera n. 13/2004, espone tra le fonti di finanziamento del progetto stesso i proventi da «cattura di valore» secondo le previsioni del «piano di area vasta»;

Considerato che ai fini dell'attivazione del piano d'area vasta, quale strumento operativo di sviluppo economico e di pianificazione territoriale, si rende ora necessario acquisire ed attrezzare le aree sede delle c.d. «aree leader», in armonia con le previsioni del piano economico-finanziario innanzi citato;

Considerato che, con delibera adottata in data odierna, n. 75, questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale.

In linea generale:

che dei 15 progetti preliminari che formano il complesso delle c.d. «aree leader», in una prima fase, soltanto i 9 relativi alle aree contrassegnate con i numeri 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, hanno ricevuto dalle regioni interessate parere favorevole ai fini della localizzazione;

che in particolare la regione Umbria si è espressa in data 7 dicembre 2005 con delibera n. 2115 e la regione Marche in data 19 dicembre 2005 con delibera n. 1620;

che il quadro delle aree leader che hanno ricevuto dalle regioni interessate parere favorevole in merito alla localizzazione è di seguito riportato:

Area leader	Descrizione	Costo esproprio
3	Serrapetrona - «Polo turistico-commerciale» Falconara	1.820
5	«Polo fieristico-direzionale» Valfabbrica	16.200
6	«Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese»	440
9	Muccia - «Polo produttivo agroalimentare»	650
11	Fabriano - «Centro di innovazione e incubatore di impresa»	730
12	Fabriano - «Piastra logistica»	4.940
13	Foligno - «Servizi alla piastra logistica»	210
14 14_3 14_4	Aree di sosta Aree di sosta - Gualdo Tadino - Loc. Corraduccio (A) Aree di sosta - Gualdo Tadino - Loc. Corraduccio (B)	 50 80
15	Foligno - «Ricettivo»	—
	Totale aree leader con parere favorevole per l'intesa Stato-regioni e meritevoli di finanziamento	25.120

che, per quanto riguarda il progetto n. 15, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che nelle previsioni della Quadrilatero S.p.A. non è presente alcuna somma per l'acquisto dell'edificio da riutilizzare a fini ricettivi e ritiene quindi che la società stessa non possa gestire un immobile non di sua proprietà e/o per il quale non può vantare alcun titolo di impiego, concludendo per la non proponibilità all'approvazione del relativo progetto;

che, in conseguenza di quanto sopra esposto, i progetti che vengono proposti all'approvazione sono otto e precisamente quelli con il distintivo 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 e 14;

che, con riferimento all'area 11, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di proporre in questa fase soltanto l'approvazione in linea tecnica del relativo progetto, senza richiesta di finanziamento per l'acquisizione dell'area stessa, in ragione del suo inesistente effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche, sì che il costo complessivo di esproprio delle aree da considerare al momento è quantificabile in 24.390.000 euro.

per quanto riguarda i singoli progetti preliminari approvabili.

AL 3 - Serrapetrona, destinazione «Polo turistico-commerciale»:

che il progetto prevede la realizzazione, a cura del futuro concessionario, di un polo turistico-commerciale e di un centro turistico-sportivo sulla sponda del lago di Caccamo (ricadente nel comune di Caldarola);

che la destinazione dell'area in oggetto prevede una rivalutazione della cava come risorsa per attività sportive ed il tempo libero, rendendola pertanto idonea ad accogliere strutture commerciali e ricettive di supporto (negozi, ristoranti, residence).

AL 5 - Falconara; destinazione «Polo fieristico-direzionale»:

che il progetto prevede la realizzazione di un polo fieristico espositivo con centro congressi, padiglioni espositivi, centro affari, centro direzionale, struttura alberghiera e servizi aeroportuali;

che la scelta del sito è coerente con il protocollo di intesa firmato dai comuni della bassa Vallesina (Falconara Marittima, Chiaravalle, Monte San Vito, Camerata Picena, Montemarciano, Agugliano e Polverigi) e con gli indirizzi del piano territoriale di coordinamento della provincia di Ancona.

AL 6 - Valfabbrica; destinazione «Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese»:

che il progetto prevede la realizzazione di un polo con destinazione produttiva, destinato all'insediamento di piccole attività produttive e di un centro di servizio alle imprese del comparto tessile.

AL 9 - Muccia; destinazione «Polo produttivo agroalimentare»:

che il progetto prevede 2 lotti in cui saranno sviluppati, rispettivamente, un polo agroalimentare, all'interno del quale è previsto lo stoccaggio dei prodotti con area frigorifera per prodotti freschi o trasformati, e un'area specificatamente dedicata alla linea del freddo;

che la scelta del sito deriva da una precisa necessità del territorio in quanto nell'area di Muccia sono presenti numerose imprese dedicate al settore agroalimentare e dei prodotti tipici.

AL 11 - Fabriano; destinazione «Centro di innovazione e incubatore di impresa»:

che il progetto prevede la realizzazione di un centro di innovazione e incubatore di imprese da ubicare in prossimità della piastra logistica prevista nel progetto Quadrilatero in località «La torre», direttamente a ridosso della s.s. 76, in una zona adiacente all'area industriale delle cartiere;

che la struttura programmata è composta di aule e uffici nonché di capannoni modulari che potranno ospitare nuove imprese in fase di avvio, le quali potranno usufruire di un ambiente dedicato nel quale sono facilitate le relazioni produttive e che, per la sua flessibilità, consente un continuo adattamento al ciclo evolutivo delle imprese medesime.

AL 12 - Fabriano; destinazione «Piastra logistica»:

che la piastra logistica proposta, oltre a fornire le strutture per la logistica ed i servizi complementari, sarà dotata di un'area dedicata alla sosta dei Tir e ai relativi servizi di prima necessità;

che l'interesse, dal punto di vista economico-finanziario, alla realizzazione di una piastra logistica nel comune di Fabriano deriva da una serie di condizioni quali la presenza di molteplici grandi aziende, un tracciato ferroviario di importanza strategica, un nodo viario di primaria rilevanza quale è quello costituito dalla s.s. 76 e dalla Pedemontana delle Marche, l'esistenza di un contesto insediativo idoneo, la conformità ubicativa rispetto al sistema delle piastre logistiche umbro marchigiane;

che, quindi, la rete logistica regionale verrebbe ad articolarsi in un nodo principale costituito dall'interporto di Jesi (il cui primo stralcio funzionale dovrebbe essere completato entro il 2006) e, in funzione di supporto complementare a detta struttura, dai 3 impianti logistici di Civitanova Marche, S. Benedetto del Tronto e Fano.

AL 13 - Foligno; destinazione «Servizi alla piastra logistica»:

che il progetto prevede la realizzazione di una serie di servizi accessori alla piattaforma logistica di Foligno da localizzare in un'area di circa 35 mila mq, ad essa adiacente e che in particolare, poiché la piattaforma logistica di Foligno non sarà dotata di magazzini a temperatura controllata, si è ritenuto opportuno prevedere questo servizio nell'ambito dell'intervento «Quadrilatero»;

che il nuovo cash&carry costituirebbe la quinta struttura del genere esistente in Umbria, essendo ad oggi già ubicati sul territorio regionale 4 cash&carry per un totale di circa 12 mila mq.

AL 14 - Aree di sosta:

che è stata definita la localizzazione delle nuove aree di sosta nel comune di Gualdo Tadino, progettate anche tenendo presenti analoghe strutture preesistenti e distinte nelle seguenti tipologie di intervento in relazione alle caratteristiche individuate a seguito degli studi e dei rilievi effettuati nell'ambito territoriale di riferimento:

A) area di rifornimento con zona shopping e ristorazione (n. 1 prevista);

B) area di rifornimento, dotata di zona shopping, ristorazione e struttura ricettiva (n. 1 prevista);

che in sintesi il quadro riepilogativo dei dati relativi ai progetti da approvare è il seguente:

Area	Destinazione	Regione	Provincia	Comune	Superficie territoriale (in mq)	Volume (in mc)	Indice fabbricabilità territoriale
AL 3 Serrapetrona	Polo turistico commerciale	Marche	Macerata	Serrapetrona e Caldarola	221.900	69.150	0,31 mc/mq
AL 5 Falconara	Polo fieristico direzionale	Marche	Ancona	Falconara e Chiaravalle	481.600	472.300	0,98 mc/mq
AL 6 Valfabbrica	Attività produttive settore tessile e servizi alle imprese	Umbria	Perugia	Valfabbrica	95.000	50.000	0,53 mc/mq
AL 9 Muccia	Polo produttivo agroalimentare	Marche	Macerata	Muccia	212.000	90.000	0,42 mc/mq
AL 11 Fabriano	Centro di innovazione e incubatore di impresa	Marche	Ancona	Fabriano	167.600	60.000	0,36 mc/mq
AL 12 Fabriano	Piastra logistica	Marche	Ancona	Fabriano	430.300	163.800	0,38 mc/mq
AL 13 Foligno	Servizi alla piastra logistica	Marche	Perugia	Foligno	59.000	35.000	0,59 mc/mq
AL 14 Area di sosta Gualdo Tadino	Area di sosta bifronte	Marche	Perugia	Gualdo Tadino	38.000	11.630	0,31 mc/mq

che, con nota del 29 marzo 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — Commissione speciale VIA — ha espresso parere positivo in merito ai «Progetti preliminari aree leader facenti parte del piano di area vasta», condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni;

che con nota 20 marzo 2006, prot. n. BAP/S02/34.19.07/ /2006, il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere positivo, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni, in merito ai «progetti preliminari aree leader facenti parte del piano di area vasta sotteso alla contribuzione del territorio al cofinanziamento delle infrastrutture stradali mediante la cattura del valore», ad eccezione delle aree leader 9 (Muccia - Polo produttivo agroalimentare) e 11 (Fabriano - Centro di innovazione e incubatore di impresa) per le quali il parere espresso è negativo;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di tener conto delle osservazioni che motivano il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali formulando specifiche prescrizioni cui il soggetto aggiudicatore dovrà ottemperare nella successiva fase di progettazione definitiva.

Sotto l'aspetto attuativo.

che, come in precedenza esposto, il soggetto aggiudicatore è stato a suo tempo individuato in Quadrilatero S.p.A.;

che il finanziamento sarà destinato alla sola acquisizione, mediante esproprio e/o accordi bonari, dei terreni e delle eventuali preesistenze riferiti alle aree leader;

che con procedura di evidenza pubblica, successivamente all'acquisizione dell'area, il soggetto aggiudicatore procederà a selezionare i concessionari ai quali sarà affidata la realizzazione, con fondi privati, degli interventi progettati e la successiva gestione delle strutture realizzate;

che, nel merito, il Ministero istruttore evidenzia che, oltre al ritorno diretto costituito dai canoni di concessione e da altri proventi derivanti dalla «cattura di valore», verranno attivati a regime, per la sola fase di costruzione, circa 547 Meuro di investimenti privati, di cui 164 Meuro per le aree di cui si richiede il finanziamento di prima fase.

Sotto l'aspetto finanziario.

che, come esposto in premessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 21 marzo 2006, ha proposto di assegnare all'opera un finanziamento di 20 Meuro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, di cui 2,682 Meuro per progettazione;

che, in questa fase, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato, in relazione alle diverse necessità e priorità di finanziamento, la proposta di concedere una prima tranche di contributo, per i residui complessivi 17.318 Meuro, da ripartire come riportato nella tabella seguente, per l'acquisizione delle aree leader suscettibili del miglior rendimento nel rapporto tra costo di esproprio dei terreni e ritorno economico per il progetto

(calcolato per l'intero periodo concessorio e attualizzato al tasso del 5,5%), e rinviando ad una fase successiva il finanziamento integrativo di quelle a rendimento inferiore, per 7,072 Meuro, da imputare sempre alle risorse destinate all'attuazione del programma:

14	AREE DI SOSTA	Rendimento	Costo (Meuro)
14.3	Aree di sosta Gualdo Tadino - loc. Corraduccio (A)	72,4	0,050
14.4	Aree di sosta - Gualdo Tadino - loc. Corraduccio (B)	47,7	0,080
13	Foligno - «Servizi alla piastra logistica»	16,5	0,210
6	Valfabbrica - «Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese»	14,4	0,440
9	Muccia - «Polo produttivo agroalimentare»	11,0	0,650
5	Falconara - «Polo fieristico-direzionale»	3,0	16,200 finanziabile 15,888
	TOTALE FINANZIAMENTO PROPOSTO		17,318

che in definitiva il predetto Ministero propone, in accoglimento della richiesta del soggetto aggiudicatore, di corrispondere un finanziamento integrativo di 2,682 Meuro a completamento delle somme per progettazione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, e destinare 17,318 Meuro all'acquisizione delle 5 aree leader sopra indicate, prescelte — come esposto — in funzione del miglior rendimento in termini di ritorno economico per il progetto;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che risulta necessario individuare ulteriori aree leader, in sostituzione di quelle a suo tempo proposte e ritenute ora non proponibili per l'approvazione, sottolineando come già le regioni, nelle loro delibere, hanno identificato aree suscettibili di implementazione come aree leader e evidenziando come alla presente prima fase approvativa dovrebbe quindi far seguito una seconda fase, di completamento della dotazione richiesta, per 63,2 Meuro complessivi, necessaria per assicurare il rispetto del piano economico finanziario su cui è basata l'operazione complessiva del «piano di area vasta»;

Delibera:

1. *Approvazione progetti preliminari.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, sono approvati, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti preliminari delle seguenti aree leader appartenenti al «piano di area vasta» del progetto «Quadrilatero»:

1) Serrapetrona - «Polo turistico commerciale» (AL);

2) Falconara - «Polo fieristico direzionale» (AL 5);

3) Valfabbrica - «Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese» (AL 6);

4) Muccia - «Polo produttivo agroalimentare» (AL 9);

5) Fabriano - «Centro di innovazione e incubatore d'impresa» (AL 11);

6) Fabriano - «Piastra logistica» (AL 12);

7) Foligno - «Servizi alla piastra logistica» (AL 13);

8) Area di sosta Gualdo Tadino - «Area di sosta bifronte» (AL 14).

È altresì riconosciuta la compatibilità ambientale delle opere di cui ai progetti suddetti.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Entro il «tetto di spesa» stabilito a suo tempo per il progetto «Quadrilatero», l'importo di 25.120.000 euro rappresenta il «limite di spesa» dell'intervento di cui al punto 1.1 e viene fissato in relazione alle indicazioni del quadro complessivo riportato nella parte generale della «presa d'atto».

1.3. Il soggetto aggiudicatore è confermato in Quadrilatero S.p.A.

1.4. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione dei progetti in questione, sono riportate nella parte prima dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal suddetto Ministero sono riportate nella parte seconda di detto allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Assegnazione contributo.*

2.1. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 è assegnato un contributo di 1,788 milioni di euro, per quindici anni, a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 con decorrenza 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 20 milioni di euro, è quantificato considerando anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

In particolare, il finanziamento di 17,318 Meuro, in termini di volume di investimento, è finalizzato alla copertura dei costi di acquisizione dei terreni sede delle 5 aree leader prescelte in questa fase e di seguito indicate:

Falconara - «Polo fieristico direzionale» (AL 5);

Valfabbrica - «Attività produttive nel settore tessile e servizi alle imprese» (AL 6);

Muccia - «Polo produttivo agroalimentare» (AL 9);

Foligno - «Servizi alla piastra logistica» (AL 13);

Area di sosta Gualdo Tadino - «Area di sosta bifronte» (AL 14).

Il finanziamento residuo di 2,682 Meuro viene assegnato al soggetto aggiudicatore a completamento della copertura degli oneri per la progettazione delle opere relative al sistema infrastrutturale «Quadrilatero», nella configurazione approvata da questo Comitato con delibere n. 93/2002 e n. 13/2004.

2.2. La decisione sul finanziamento per l'acquisizione delle aree laeder residue, sino alla concorrenza dell'importo indicato al punto 1.2, è rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo ed in particolare, per l'area contrassegnata dal n. 11, resta subordinata alla presentazione di un piano economico-finanziario analitico che evidenzi l'eventuale redditività dell'area medesima e la conseguente opportunità di un suo finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche.

3. *Disposizioni relative al CUP.*

Il codice unico di progetto (CUP) a suo tempo assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

4. *Disposizioni finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti preliminari approvati con la presente delibera.

4.2. La Commissione VIA procederà — ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 — a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al predetto Ministero e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.

4.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo tra l'altro lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 9 ottobre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finaiziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 34

ALLEGATO

PARTE 1^ - PRESCRIZIONI

1 PRESCRIZIONI

Di seguito si riportano le prescrizioni da risolvere nella redazione del progetto definitivo, organizzate per argomenti di ambito relative alle Aree Leder.

1. Partendo dalle previsioni del Piano di area vasta (PAV) e dalle peculiarità del contesto territoriale di appartenenza, costruire uno scenario generale che valuti l'incidenza dei flussi di traffico generati da ogni singola *Area Leader e di Sosta* sulla rete infrastrutturale, con il relativo quadro di riferimento economico-finanziario.
2. Approfondire le analisi degli aspetti ambientali del territorio in cui ricade ognuna delle suddette aree, in modo da prevenire l'interferenza con gli ambienti più sensibili – facendo astrazione dalla loro appartenenza ad aree protette o soggette a vincoli ufficialmente dichiarati (pSIC, ZPS, IBA, P.A.I., ecc.) – e da ridurre al minimo indispensabile le eventuali misure necessarie per la limitazione dei danni o per la loro compensazione.
3. Dopo una più dettagliata perimetrazione delle singole aree inserite nel PAV e di quelle vincolate o protette, nel passaggio dalle ipotesi progettuali a più concrete fasi di progettazione è necessario che siano più approfonditamente definite le peculiarità ambientali dei siti anche in relazione ai cosiddetti rischi naturali.
4. Approfondire lo studio delle interferenze tra le destinazioni d'uso previste nel PAV con i piani di settore (Piano di tutela delle acque, Piano regionale di risanamento e di tutela della qualità dell'aria, Piani gestione rifiuti, Piani attività estrattive, Piano d'inquadramento territoriale delle Marche, Programma regionale di sviluppo, ecc.) ed individuare, ove necessario, adeguati meccanismi di integrazione anche a livello normativo.
5. Al fine di una caratterizzazione più completa degli aspetti meteoclimatici, avviare studi specialistici sui regimi pluviometrici delle diverse aree interessate, sulle precipitazioni e sui deflussi idraulici; inoltre, facendo riferimento a porzioni di bacino sufficienti per la caratterizzazione della dinamica fluviale, verificare la capacità di deflusso della rete idrografica principale e secondaria, nonché l'efficienza e la funzionalità del sistema idraulico secondario e di quello di bonifica, procedendo all'analisi idrologica ed idraulica con le metodologie previste dai piani di settore o comunque con quelle in uso nella letteratura tecnico-scientifica più avanzata.
6. Per quanto riguarda il clima acustico e, più in generale, la qualità dell'aria, integrare le analisi e le simulazioni ed includere nelle norme di attuazione l'obbligo di determinare tutti gli inquinanti previsti dalle leggi vigenti.
7. In considerazione delle presenze lacustri e degli affioramenti di falde di subalveo, inserire una norma di attuazione che preveda la verifica, su tutto il territorio interessato, della presenza di aree con particolare pregio idrogeologico e di aree sensibili e/o vulnerabili (falde, aree di ricarica di acquiferi, pozzi di approvvigionamento, aree di salvaguardia delle zone di captazione delle acque idropotabili, ecc.) in modo che siano adeguatamente tutelate contro ogni forma di inquinamento.

8. In relazione alle interferenze delle aree Leader e di sosta con alcune zone classificate e perimetrate dal PAI-Marche come soggette a rischio idrogeologico, nonché per le esigenze di confronto con quelle che ricadono nella competenza del PAI-Umbria, è necessario che il PAV sia integrato mediante l'elaborazione di un elaborato specifico che riporti la cartografia del rischio di esondazione – estesa anche alle aree limitrofe a quelle comprese nel Piano – e recepisca nelle norme di attuazione le disposizioni riportate nelle Norme di attuazione dei PAI interessati.

9. Per caratterizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo le acque superficiali e sotterranee e per elaborare specifiche norme di tutela o anche per interventi di salvaguardia è necessario:
   - individuare la qualità e la portata delle falde e delle sorgenti potenzialmente interessate dal PAV;
   - localizzare le eventuali fonti di inquinamento e, sulla base di studi idrogeologici, delimitare le necessarie fasce di rispetto;
   - stabilire la profondità, la direzione di deflusso della falda acquifera ed i rapporti tra le nuove destinazioni d'uso previste dal piano ed il regime delle acque sotterranee;
   - redigere una carta idrogeologica da cui si evincano i dati allo stato attuale dei pozzi idrici ed il loro uso.

10. Al fine di stabilire con maggiore dettaglio il modello geologico-tecnico del sottosuolo, dopo avere rilevato gli aspetti geologici e litotecnici anche mediante sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche, in ognuna delle aree interessate dal PAV vanno individuate le misure da adottare nei casi in cui siano presenti materiali di riporto o formazioni caratterizzate da terreni molli o cedevoli, o coltri fluvio-colluviali di consistente spessore.

11. Dove le aree di Piano sono vicine a frane, a scarpate naturali o artificiali, a fasce di erosione fluvio-torrentizie, o comunque a zone che possono venire interessate da debris flow e da rotte arginali, accertare, mediante verifiche (di stabilità, idrauliche, di vulnerabilità, ecc.) il grado di equilibrio ed il livello di rischio di ogni singola area e definire caso per caso le eventuali misure di prevenzione o di mitigazione da adottare.

12. Integrare l'analisi del paesaggio con lo studio della visibilità (bacini visivi, corridoi e coni di visuale primari e secondari, statici e dinamici) relativo ad una significativa porzione di territorio circostante ad ogni Area Leader o di sosta, evidenziando, anche con simulazioni virtuali, le situazioni più critiche al fine di ottimizzare la localizzazione degli interventi di mitigazione degli impatti.

13. In ognuna delle aree Leader e di sosta comprese nel Piano, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale che si andranno a realizzare lungo le fasce esterne di ogni area, dovrà essere avviata contemporaneamente all'inizio dei lavori e completata con il loro stato finale.

14. Adottare norme che indichino le tipologie di intervento mitigativo che dovranno essere adottate per il contenimento delle immissioni acustiche entro i limiti di legge, prevedendo esplicitamente, per la riduzione degli impatti in fase di costruzione e di esercizio, la possibilità di messa in opera di barriere "verdi" (muri vegetali a struttura mista, terre armate, etc.) in alternativa alle barriere artificiali.

15. Caratterizzare lo stato della salute pubblica ante-operam mediante l'analisi dell'ambiente e delle comunità potenzialmente coinvolte, rappresentando, dopo gli opportuni accertamenti su:
    - quadro demografico (con dati di vita media, tasso di mortalità infantile, tasso standardizzato di mortalità generale),
    - dati ambientali (di concentrazioni e livelli di rumorosità),
    - morbilità e mortalità

    gli scenari di danno che le variazioni delle concentrazioni indotte dalla realizzazione delle opere previste nel Piano possono provocare e indicando le misure di prevenzione e protezione previste per la loro prevenzione o mitigazione.

16. Infine, per conseguire livelli di progettazione adeguati alle reali esigenze dell'ambiente e per consentire la verifica dell'efficacia degli interventi di tutela, prevenzione e mitigazione adottati e, più in generale, per seguire l'evoluzione nel tempo dell'ambiente, occorre:
    - predisporre un progetto di monitoraggio ambientale, in conformità alle linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA;
    - adottare un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001);
    - redigere gli elaborati progettuali in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento;
    - che il realizzatore degli interventi possegga o, in mancanza, acquisisca prima dell'inizio dei lavori, e comunque nel più breve tempo possibile, la certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS).

17. Siano realizzate tutta una serie di indagini diagnostiche preliminari volte ad accertare eventuali preesistenze archeologiche: ricognizioni di superficie, approfondimento dell'analisi aerofotografia, prospezioni geofisiche e carotaggi. Alle suddette operazioni seguiranno sondaggi archeologici di varia estensione di cui si dovrà concordare, anche sulla base dei risultati delle indagini preliminari, il posizionamento. L'onere sarà a carico del soggetto aggiudicatore, mentre la Sopraintendenza archeologica delle Marche se ne riserva la direzione.

18. Area Leader Valfabbrica AL 6: le altezze delle nuove edificazioni non superino m. 7,5 e, dato il parziale interessamento di rispetto dell'ambito fluviale del fiume Chiascio e la prossimità con un'area SIC, siano garantiti ampi spazi a verde nell'ambito del progetto di mitigazione.

19. Area Leader Foligno – Piastra Logistica AL 13: siano contenute le altezze dei fabbricati e mantenuti ampi spazi verdi per un corretto inserimento in una zona che conserva ancora in larga parte le caratteristiche di paesaggio agrario e la presenza di case coloniche con elementi di rilievo.

20. Area di Sosta Casacastalda, Località Corraduccio: sia adottata una diversa soluzione progettuale, che nelle volumetrie, forme e materiali sia attenta al contesto paesaggistico nel quale si inserisce e cui il progetto proposto appare completamente estraneo.

21. Area Leader Fabriano – piastra logistica AL 12: si dovrà preliminarmente procedere ad indagini di archeologia preventiva atte ad accertare che l'area non sia interessata da rinvenimenti archeologici, che potrebbero motivare l'emissione di provvedimenti di tutela. Non si ritiene compatibile lo sviluppo in altezza proposto per la struttura ricettiva. L'area di tutela del fiume Giano dovrà essere salvaguardata e le costruzioni spostate nelle aree adiacenti. Le soluzioni architettoniche dovranno essere attente nell'articolazione volumetrica e nello studio dei materiali all'inserimento paesaggistico e dovranno armonizzarsi con l'edilizia rurale tradizionale.

22. Area Leader Serrapetrona Caldarola AL 3: tenuto conto dell'altissimo rischio archeologico per la presenza di un esteso insediamento pre-romano, si dovranno prevedere preliminarmente alla redazione del progetto indagini di archeologia preventiva, che escluda presenza di resti archeologici rilevanti. Il progetto dovrà accompagnarsi ad un piano di riqualificazione della cava e sia studiata una soluzione con volumetrie maggiormente articolate ed attente all'inserimento nel contesto; le costruzioni dovranno allontanarsi quanto più possibile dalle sponde del lago.

23. Area Leader Fabriano – incubatore d'impresa - AL 11: si dovrà preliminarmente procedere ad indagini di archeologia preventiva atte ad accertare che l'area non sia interessata da rinvenimenti archeologici, che potrebbero motivare l'emissione di provvedimenti di tutela: ricognizioni di superficie, approfondimento dell'analisi aerofotografia, prospezioni geofisiche e carotaggi. Alle suddette operazioni seguiranno sondaggi archeologici di varia estensione di cui si dovrà concordare, anche sulla base dei risultati delle indagini preliminari, il posizionamento. L'onere sarà a carico del soggetto aggiudicatore, mentre la Sopraintendenza archeologica delle Marche se ne riserva la direzione. Gli edifici di nuova prevista realizzazione dovranno essere realizzati in modo da armonizzarsi il più possibile con l'edilizia rurale tradizionale. Dovrà essere previsto l'impiego di materiali opportuni così come tecniche di mitigazione visive ed ambientali per un più armonioso inserimento nel paesaggio. La procedura progettuale avrà momenti di verifica progressiva con la competente Sopraintendenza architettonica delle Marche anche facendo ricorso a simulazioni fotografiche e computerizzate.

24. Area Leader Muccia – Polo produttivo agroalimentare AL 9: tenuto conto dell'altissimo rischio archeologico per la presenza di un esteso insediamento protostorico si dovranno prevedere preliminarmente alla redazione del progetto indagini di archeologia preventiva (rilevamento radar e saggi diretti sul terreno), che escluda presenza di resti archeologici rilevanti: ricognizioni di superficie, approfondimento dell'analisi aerofotografia, prospezioni geofisiche e carotaggi. Alle suddette operazioni seguiranno sondaggi archeologici di varia estensione di cui si dovrà concordare, anche sulla base dei risultati delle indagini preliminari, il posizionamento. L'onere sarà a carico del soggetto aggiudicatore, mentre la Sopraintendenza archeologica delle Marche se ne riserva la direzione. Si dovrà perseguire il più corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico. La progettazione delle opere riuscirà con una ragionata ubicazione e configurazione dei corpi di fabbrica a sopperire al deficit percettivo delle valenze panoramiche e paesaggistiche. Dovrà essere previsto l'impiego di materiali opportuni così come tecniche di mitigazione visive ed ambientali per un più armonioso inserimento nel paesaggio.

2 PRESCRIZIONI – REGIONE UMBRIA

Di seguito si riportano le prescrizioni da risolvere nella redazione del progetto definitivo, organizzate per argomenti di ambito relative alle Aree Ledere localizzate nei Comuni della Regione Umbria.

2.1 *Prescrizioni di carattere generale.*

25. Il progetto definitivo dovrà prevedere interventi edilizi con caratteri tipologici specifici per ogni contesto paesaggistico interessato anche in riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. 28 luglio 1999, n. 1068.
26. Le costruzioni edili previste dovranno essere riconsiderate, in sede di progettazione definitiva, ponendo particolare attenzione agli aspetti architettonici e paesaggistici al fine di consentire il corretto inserimento delle medesime, rispettando il contesto paesaggistico di pertinenza e le peculiarità tipologiche, stilemi e materiali propri del luogo di insediamento.
27. Per gli insediamenti previsti all'interno delle aree Leader e delle aree di sosta dovranno essere reperiti gli standard urbanistici in conformità alle disposizioni dell'art. 26 della L.R. n. 31/1997 e dell'art. 61 della L.R. n. 27/2000.

2.2 *Idraulica, idrogeologia, geologia, geotecnica*

28. Dovranno essere prodotte specifiche relazioni geologiche e geotecniche, precedute da adeguate campagne geognostiche, al fine di caratterizzare l'assetto stratigrafico e i parametri geotecnici dei terreni ospitanti le opere, nonché la pericolosità sismica locale.
29. Dovrà essere valutata l'incidenza dei manufatti in progetto sull'assetto geomorfologico dei versanti e assicurata la stabilità di questi ultimi, in particolare nell'Area di Sosta in loc. Corraduccio (Gualdo Tadino).
30. Dovranno essere analizzate le eventuali incidenze delle opere in progetto nei confronti delle acque sotterranee, in particolare delle "aree di salvaguardia delle zone di captazione delle acque idropotabili", e dovranno eventualmente essere messe in atto adeguate azioni di mitigazione dell'impatto.

2.3 *Esecuzione delle opere*

31. I movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere in progetto.
32. I materiali di risulta degli scavi dovranno essere riutilizzati per la chiusura della trincea e sistemazione dell'area circostante e/o sistemati adeguatamente in loco, evitando la formazione di cumuli e/o il riversamento lungo le pendici; le eventuali eccedenze saranno trasportate in luogo idoneo o discarica autorizzata.

33. Non dovranno essere abbandonati sul posto materiali inquinanti provenienti dalla realizzazione delle opere.

34. Si dovrà far uso, per quanto possibile, delle strade, piste e sentieri esistenti per raggiungere le aree di cantiere.

35. Durante l'esecuzione dei lavori non dovranno essere abbattute o danneggiate le eventuali piste forestali presenti nell'area e sottoposte a tutela dalla L.R. n. 28/2001; in caso di abbattimento di alberature si dovrà provvedere al reimpianto di un numero doppio di specie, da scegliere tra quelle comprese nell'Allegato U del regolamento regionale n. 7/2002.

36. Dovranno essere rispettati i limiti delle zone boscate e, in caso di necessità di interessamento con abbattimento di alberi, si dovranno attivare le procedure di compensazione ambientale previste dalla vigente normativa.

37. Dovranno essere messe in opera opportune opere idrauliche tali da garantire un regolare deflusso delle acque a scorrimento superficiale, al fine di evitare fenomeni di dissesto idrogeologico.

38. Per quanto riguarda le acque sotterranee, dovranno essere acquisite informazioni certe sulla presenza, in ogni singola Area (Leader e di Sosta), di eventuali falde acquifere, sulla loro profondità e sul loro grado di protezione effettuando, se necessario, sondaggi specifici. Qualora i lavori per la realizzazione dei manufatti dovessero interessare eventuali falde idriche dovranno essere adottate tutte le necessarie misure per ridurre al minimo i rischi di contaminazione delle stesse.

39. Per le eventuali Aree Leader ricadenti nella Provincia di Perugia , in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, dovranno essere approfonditi gli studi in materia idraulica, tutela delle falde acquifere e viabilità (comprese le eventuali interferenze con la rete viaria preesistente), ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri favorevoli e delle eventuali autorizzazioni da parte della competente Provincia di Perugia.

2.4 *Fase di cantiere*

40. Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio si dovrà valutare la necessità di predisporre un protocollo di monitoraggio delle componenti ambientali sensibili in relazione ai ricettori maggiormente esposti al fine di mettere in atto idonee misure di mitigazione, se del caso; questo protocollo dovrà essere concordato con A.R.P.A. Umbria.

41. Relativamente all'ambiente idrico, si dovranno porre in essere tutte le misure più idonee per evitare sversamenti di liquidi inquinanti durante la fase di costruzione; in particolare sono vietati i depositi di carburanti e/o lubrificanti nonché gli stoccaggi di altre sostanze potenzialmente inquinanti che riguardano l'area interessata dal progetto e la zona interessata dalla viabilità di servizio, a meno che non siano adottate le opportune cautele. In particolare, per il rifornimento dei mezzi dovranno essere realizzate piccole aree bitumate o comunque impermeabilizzate che saranno rimosse con il procedere dell'intervento; inoltre, le acque reflue di cantiere (servizi igienici, eventuali mense, ecc.) dovranno essere opportunamente gestite o se immesse in corpi idrici superficiali, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

42. Relativamente alla componente atmosfera, ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l'attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi.
43. Relativamente alla componente rumore e vibrazione, si dovranno porre in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni durante la fase di costruzione, ricorrendo a macchinari e attrezzature di tecnologia moderna, rispondenti alle specifiche tecniche previste della vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere (D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262) e sottoposte a regolare manutenzione; dovranno inoltre essere previste eventuali schermature sia dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili sia di eventuali impianti di betonaggio funzionali alla costruzione stessa;
44. Relativamente alla componente suolo e sottosuolo, gli eventuali rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli specifici codici CER; in particolare per gli eventuali stoccaggi temporanei di rifiuti presso l'area interessata dal progetto, dovranno essere adottate le prescrizioni tecniche previste dal D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., nonché dal D.M. 5 febbraio 1998; in particolare dovranno essere valutati la quantità di materiale di scavo che verrà prodotta, le modalità di movimentazione con i relativi flussi veicolari e la collocazione o il suo utilizzo finale; per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce di scavo si richiamano i contenuti della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, con riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 1.

2.5 *Fase di esercizio*

45. Le attività previste nelle aree individuate dal presente progetto dovranno rispettare le normative applicabili in materia ambientale, con particolare riferimento alle norme su emissioni in atmosfera, scarichi idrici (comprese le acque meteoriche di dilavamento), gestione rifiuti, impatto acustico ed elettromagnetico.
46. Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio si dovrà valutare la necessità di predisporre un protocollo di monitoraggio delle componenti ambientali sensibili in relazione ai ricettori maggiormente esposti al fine di mettere in atto idonee misure di mitigazione, se del caso; questo protocollo dovrà essere concordato con A.R.P.A. Umbria.

47. In sede di progetto definitivo dovranno essere indicate in dettaglio le specie vegetali da utilizzare, la cui scelta dovrà essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche pedoclimatiche dei diversi siti con riferimento alle serie di vegetazione tipiche di ciascun ambito; il materiale di impianto dovrà essere di provenienza locale e conforme a quanto previsto dalla L.R. n. 28/2001, attuativa della Direttiva 1999/105/CE.

2.6 *Comune di Foligno – Aree Leader Loc. Sterpete*

In merito all'Area Leader in loc. Sterpete (AL13):

48. L'eventuale incremento di area, concordato con il Comune di Foligno e la Regione, si dovrà valutare in relazione alle normative di sicurezza per la presenza dell'aeroporto; quindi si dovranno precisare le destinazioni d'uso dello schema planimetrico e dimensionale proposto.
49. Per quanto riguarda le acque sotterranee, essendo aree in cui sono previsti insediamenti produttivi o servizi di supporto, andrà valutata l'opportunità di individuare uno o due punti per il monitoraggio della falda.
50. Per quanto riguarda le acque superficiali, in considerazione della presenza a breve distanza del depuratore comunale, si dovrà valutare opportunamente la necessità di installare in loco un impianto di depurazione, previsto nello Studio di impatto ambientale.

2.7 *Comune di Valfabbrica – Area Ledaer in Loc. Piansaluccio*

In merito all'Area Leader in loc. Piansaluccio (AL6):

51. Gli interventi previsti dovranno essere oggetto di attento approfondimento e dettaglio nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto integrale delle indicazioni e mitigazioni fornite nella relazione di incidenza trasmessa in allegato allo studio di impatto ambientale ai fini del D.P.R. n. 357/1997.
52. L'altezza degli edifici non deve essere superiore a ml. 9, per consentire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico interessato.
53. I paramenti esterni dei fabbricati dovranno avere realizzati con mattoni in laterizio "faccia vista" e pietra locale.
54. Le pareti vetrate dovranno essere realizzate con vetri opacizzati o antiriflesso.
55. Le coperture dei fabbricati dovranno essere realizzate con elementi in rame o similari.
56. Per quanto riguarda le acque sotterranee, essendo aree in cui sono previsti insediamenti produttivi o servizi di supporto, andrà valutata l'opportunità di individuare uno o due punti per il monitoraggio della falda.
57. Per quanto riguarda le acque superficiali, considerato che l'Area Leader in loc. Piansaluccio (Valfabbrica AL6) risulta adiacente al fiume Chiascio, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'immissione di acque non depurate.
58. Considerato che l'Area Leader in loc. Piansaluccio (Valfabbrica AL6) interessa un ambito di tutela paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, e confina con il sito Natura 2000 classificato IT 5210075, si ritiene necessario che la progettazione definitiva ed esecutiva sia attentamente approfondita e sviluppata facendo proprie le indicazioni e le mitigazioni contenute nella relazione di incidenza esaminata e allegata al progetto preliminare.

59. Per quanto riguarda le polveri ed il rumore, preso atto che nello studio di impatto ambientale sono puntualmente individuati, per le Aree Leader ad eccezione di quella in loc. S. Eraclio (Foligno), i ricettori potenzialmente più esposti, per i quali, sulla base dei dati meteo relativi alla stazione di S. Egidio e di quelli della qualità dell'aria relativi alla rete del Comune di Perugia, utilizzando una specifica modellistica, sono state calcolate le concentrazioni attese in fase di cantiere per PM10 ed in fase di esercizio per PM10, CO ed NO_2 e sebbene i risultati ottenuti risultino inferiori ai limiti di legge, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari a ridurre al minimo la concentrazione di particelle sospese in prossimità dei ricettori più esposti ed andrà concordato con ARPAM Umbria un opportuno piano di monitoraggio per verificare il rispetto dei limiti normativi.

2.8 *Comune di Gualdo Tadino – Area di Sosta in loc. Corraduccio*

In merito all'Area Sosta in loc. Corraduccio:

60. In considerazione dell'estensione delle aree di sosta, in sede di progettazione definitiva dovranno essere adottate adeguate soluzioni per ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate.
61. Per quanto riguarda le acque sotterranee, si dovrà valutare l'opportunità di individuare uno o due punti per il monitoraggio della falda.
62. Per quanto riguarda le acque superficiali, andranno previste vasche di prima pioggia ed un idoneo sistema di trattamento (e/o di pretrattamento) delle acque in loco o in un sito da individuare.
63. Ai fini di un corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, si ritiene necessario che il progetto approfondisca gli aspetti architettonici nel rispetto delle peculiarità tipologiche e paesaggistiche del luogo.

3 PRESCRIZIONI – REGIONE MARCHE

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

64. In considerazione della "consistenza complessiva degli impatti" del sistema di interventi previsti nel Piano di Area Vasta, dovuti alla impermeabilizzazione di suoli e evidenziata tra l'altro anche dai SIA degli interventi puntuali, si prescrive, ai fini del rischio idraulico, l'applicazione del principio di invarianza idraulica delle trasformazioni del territorio.

65. Si prescrive che lo studio geologico allegato al progetto sia reso pienamente conforme al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 ("Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione") ed alla successiva circolare LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483 ("Istruzioni per l'applicazione del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988").

FLORA, VEGETAZIONE E FAUNA

66. In fase di progettazione definitiva si dovranno considerare gli interventi di compensazione per specie vegetali di alto fusto, abbattute, a norma dell'art. 23 della L.R. n. 6/2005, previa autorizzazione di Comuni o Comunità montane (art. 21, L.R. n. 6/2005), in aggiunta alle opere a verde previste nel programma di ricomposizione ambientale.
67. Nell'utilizzazione dell'abaco con le specie guida per gli interventi vegetazionali, si dovrà ricorre alle sole specie autoctone.
68. Si dovranno individuare, in fase di progettazione esecutiva, gli opportuni interventi di mitigazione per la fauna relativamente ai Quadri di riferimento ambientale delle aree Leader di Fabriano, Serrapetrona, Muccia.

SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE

69. Nella progettazione definitiva delle opere di mitigazione-compensazione dovrà essere posta particolare cura nella caratterizzazione paesaggistica delle situazioni di margine limitrofe alle nuove aree Leader al fine di evitare la formazione di "aree di risulta" (generate dalla sovrapposizione delle nuove trasformazioni sui "segni preesistenti", ad es. corsi d'acqua, strade, brani di tessuto), poco definite sia funzionalmente che formalmente.

Le Linee guida e le buone pratiche per la realizzazione delle strutture insediative nelle Aree Leader e nelle aree di implementazione industriale

70. Per la realizzazione delle aree PAV, ai fini di un ottimale inserimento ambientale e dell'efficace innovazione energetica, nelle successive fasi si prescrive di adottare i principi e le relative linee guida (DGR n. 157/2005 "Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate della Regione Marche").

3.1 *Comune di Fabriano – Area Leader 12*

In merito all'Area Leader nel Comune di Fabriano (AL12)

71. Dovrà essere lasciato uno spazio libero, ulteriore, dalla strada in costruzione (Fabriano – Sassoferrato) per le future necessità di ampliamento a più corsie e di conseguenza tutto il progetto deve essere traslato verso valle di almeno 15-20 metri.
72. La parte del progetto che occupa l'ambito di tutela permanente del fiume Giano (distributore carburanti, uffici, ecc.) dovrà essere salvaguardata (art. 29 NTA del PPAR ed analoghe PRG) e pertanto tutte le previsioni di progetto debbono essere spostate nelle aree adiacenti.
73. Il raccordo ferroviario deve essere progettato in modo diverso di concerto con le Ferrovie dello Stato.
74. In merito al PAI, coerentemente con quanto riportato nel SIA, in sede di progetto definitivo dovrà essere prodotta una valutazione delle condizioni di sicurezza, con l'individuazione degli interventi e delle azioni necessari relativi al contenimento della pericolosità del fenomeno.

75. Si prescrive che, in sede di stesura dello schema di concessione, venga chiaramente specificato il ruolo di complementarietà che la piastra logistica dovrà assumere rispetto all'interporto di Jesi.

3.2 *Comune di Falconara – Area Leader 5.*

In merito all'Area Leader nel Comune di Falconara (AL5)

76. Si dovrà prevedere uno spazio a verde, opportunamente dotato di piante di alto fusto, allo scopo di creare uno schermo di separazione tra l'insediamento ed il centro abitato di Castelferretti.

77. Le aree oggetto di intervento dovranno essere ridimensionate escludendo il comparto di espansione residenziale e l'area produttiva in quanto già convenzionata.

78. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere di urbanizzazione dell'Area Leader in esame saranno a carico del gestore dell'area.

79. La realizzazione del progetto di area vasta deve essere coordinata con i progetti in corso riguardanti l'aeroporto, la ferrovia e l'autostrada.

80. In sede di progetto definitivo si dovrà produrre una valutazione delle condizioni di sicurezza, rispetto al pericolo di piena, esistente nell'attuale assetto del corso d'acqua, con l'individuazione degli interventi e delle azioni necessarie relative al contenimento delle piene del fosso Canetacci (eliminazione della pericolosità del fenomeno).

81. Si prescrive che, nelle fasi progettuali successive, vengano effettuati ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici al fine di raggiungere più elevati standard di coerenza rispetto agli obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza perseguiti dal Piano di risanamento, con particolare riferimento agli interventi che riguardano l'individuazione concertata di aree le cui trasformazioni urbanistiche richiedono Accordi di programma alla scala sovracomunale.

82. Si prescrive che le successive fasi di progettazione tengano in debito conto anche gli studi eseguiti sull'area a seguito della dichiarazione – Rapporti finali ARPAM 2002, ENEA 2002, SVIM 2004 (gruppo di lavoro Ambientalisti, gruppo di lavoro Urbanisti – Settore infrastrutture di trasporto e mobilità, gruppo di lavoro Urbanisti – Settore assetto del territorio ed sistema della pianificazione, gruppo di lavoro Socio – Economisti) – attraverso i quali si è compiuta la fase conoscitiva propedeutica alla stesura finale del piano di Risanamento approvato e vigente.

3.3 *Comuni di Serrapetrona e Caldarola– Area Leader 3.*

In merito all'Area Leader nei Comuni di Serrapetrona e Caldarola (AL3)

83. Il progetto definitivo deve contenere la previsione delle opere di urbanizzazione primaria e le modalità di risoluzione dei problemi segnalati dai tecnici del Comune con riguardo alla rete ed alla disponibilità delle fonti idriche, al sistema di depurazione degli scarichi, delle fognature ed alla eventuale linea del metano. Inoltre nel progetto definitivo si dovrà risolvere l'interferenza con la linea elettrica ad alta tensione.

84. Ai fini della sicurezza idraulica del sito, lato Caldarola del lago, è necessario ampliare la previsione dell'ambito permanente di tutela del lago dettata dall'articolo 29 delle NTA del PPAR, invertendo la previsione edificatoria del polo produttivo. In concreto le costruzioni debbono essere posizionate tutte più a monte lasciando lo spazio più vicino alla sponda del lago il più possibile libero da edifici, utilizzandolo per la quota a verde degli standard urbanistici, la viabilità e le opere di urbanizzazione primaria. In sede di progettazione definitiva deve pertanto essere attivata una diversa composizione spaziale ed architettonica del progetto, peraltro occupando lo stesso spazio.

85. Si prescrive che lo studio geologico allegato al progetto sia reso pienamente conforme al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 ("Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione") ed alla successiva circolare LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483 ("Istruzioni per l'applicazione del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988"); in particolare per quello che riguarda l'analisi delle condizioni di stabilità, secondo quanto prescritto nella sezione G, eventualmente comprensivo degli interventi per la mitigazione della pericolosità per dissesto gravitativo di versante.

86. Poiché nell'area a valle del lago sono già presenti numerosi interventi antropici, riveste particolare importanza, ai fini della rete ecologica, la parte a monte. Pertanto a seguito della realizzazione dell'Area Leader, si dovranno prevedere a monte del lago opere di miglioramento della connettività del corridoio ecologico che favorisce la connettività in senso longitudinale della dorsale marchigiana.

3.4 *Comune di Muccia – Area Leader 9*

In merito all'Area Leader nel Comune di Muccia (AL9)

87. Lo svincolo di Muccia deve essere realizzato come da accordi intervenuti in sede di conferenza dei servizi tra Quadrilatero - Regione - Comuni e quindi come approvato nel relativo progetto viario.

4 RACCOMANDAZIONI

Si esprime inoltre la seguente **raccomandazione**:

A. In funzione della localizzazione delle Aree Leader e di Sosta, e della tipologia delle ipotesi progettuali, particolarmente per le aree che ricadono in ambiti fluviali e nelle relative fasce di rispetto, si raccomanda di prendere in considerazione anche scenari di previsione alternativi.

5 RACCOMANDAZIONI – REGIONE UMBRIA

B. Si raccomanda il mantenimento della rete idrografica superficiale, canali e/o fossi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, che verrà intercettata dai lavori in progetto.

C. Si raccomanda di adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, una sezione specificamente rivolta alla prevenzione e alla gestione di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si richiamano a tale proposito, ad esempio, l'utilizzo di segnaletica di sicurezza, nonché procedure operative di stoccaggio e movimentazione delle sostanze pericolose, procedure operative di conduzione automezzi, piano di emergenza per la gestione di episodi di inquinamento delle matrici ambientali con relativa previsione di risorse e dotazioni allocate allo scopo.

D. Si raccomanda al soggetto aggiudicatore, qualora a seguito di disamina le aree di seguito indicate possano risultare utilizzabili redditivamente ai fini del finanziamento delle strade, di presentare tali interventi in sede di redazione dei progetti definitivi se lo ritiene opportuno, a titolo di integrazione e/o sostituzione delle Aree Leader non approvate:
   - Comune di Assisi – ulteriore Area Leader;
   - Comune di Gualdo Tadino – ulteriore Area Leader Loc. Corraduccio;
   - Comune di Perugia - ulteriore Area Leader in loc. S. Egidio;
   - Comuni di Valfabbrica e Fossato di Vico – richiesta di ulteriori due aree di sosta.

6 RACCOMANDAZIONI – REGIONE MARCHE

E. Si raccomanda al soggetto aggiudicatore, qualora a seguito di disamina le aree di seguito indicate possano risultare utilizzabili redditivamente ai fini del finanziamento delle strade, di presentare tali interventi in sede di redazione dei progetti definitivi se lo ritiene opportuno, a titolo di integrazione e/o sostituzione delle Aree Leader non approvate:
   - Comune di Falconara;
   - Comune di Tolentino;
   - Comune di Montegranaro.

AREE LEADER 12

F. Si raccomanda di ampliare le aree di intervento sia con riguardo alla necessità di proporzionare i singoli insediamenti che all'opportunità di recuperare aree che non possono essere confermate in altri Comuni.

G. Si raccomanda alla Quadrilatero, nella progettazione definitiva, di dare risposta alle questioni poste dall'Azienda industriale.

H. Si raccomanda la modifica del sistema viario in accordo con il Comune di Fabriano.

I. Si raccomanda, a seguito di un notevole incremento del traffico pesante sulla viabilità ordinaria, la realizzazione di una bretella di collegamento tra la ex S.S. 76 e la strada provinciale che da Piaggia d'Olmo unisce Cerreto d'Esi, con realizzazione a carico della Quadrilatero almeno del tratto che dalla ex S.S. 76, attraversando l'Area Leader, sottopassa la nuova S.S. 76.

J. In relazione all'interporto di Jesi, si raccomanda di legare la realizzazione della struttura alla individuazione di lotti funzionali implementabili nel tempo a seconda della domanda di trasporto.

AREE LEADER 11

K. Si raccomanda l'ampliamento dell'area nella parte libera da vincoli verso Albacina.

L. Si raccomanda di verificare la funzionalità degli accessi all'area dalla strada provinciale esistente finalizzata alla loro riduzione.

AREE LEADER 5

M. Si raccomanda di prevedere nel progetto definitivo la strutturazione della connessione pedonale tra la stazione e l'aeroporto allo scopo di favorire l'accessibilità alla struttura per i passeggeri in transito ed per le conseguenti opportunità che ne deriverebbero al centro storico di Castelferretti.

N. Si raccomanda di prevedere un adeguato collegamento con la autostrada A14 e la superstrada ex S.S. 76 tramite un nuovo svincolo compreso tra il viadotto che conduce all'aeroporto e l'area di intervento.

O. Le destinazioni d'uso ammesse per il centro direzionale possono riguardare, oltre al direzionale ricettivo, anche il commerciale con esclusione delle grandi strutture di vendita alimentare.

AREE LEADER 9

P. Si raccomanda alla Quadrilatero di rendere funzionale al traffico proveniente dalla Pedemontana, dalla S.S. 77 e dalla S.P. 209 Valnerina, il raccordo dello svincolo con la viabilità locale.

AREE INDICATE PER LA FORESTAZIONE

Q. Si raccomanda per il territorio della Provincia di Macerata:

- Area 1, tra Sant'Angelo e Abbadia di Fiastra
  La riforestazione di questa zona andrebbe a sopperire alla carenza di corridoi ecologici propria del versante idrografico destro della valle del Fiastra rafforzando notevolmente la connettività ecologica di tutta la valle del Fiastra.
- Area 2, tra Tolentino e S.Severino
  La riforestazione di questa zona garantirebbe la continuità ecologica tra la dorsale marchigiana e l'alta collina maceratese tra le valli dei fiumi Chienti e Potenza incrementando la qualità ambientale.
- Area 3, da monte Lavacelli a Monte Castelsantamaria e San Vito-Arcofiato-Polverina-Monte Muccia-San Marcello.

R. Per il territorio della provincia di Ancona, il PTC riconosce consistenti superfici di fasce della continuità naturalistica, sia nella zona dell'Area Leader di Falconara/Chiaravalle che in quelle delle aree Leader di Fabriano. In particolare per la zona di Fabriano il PTC prevede il collegamento naturalistico proprio dove sono individuate le aree Leader per cui è preferibile spostare la riforestazione più a sud in prossimità del confine con la Provincia di Macerata. Resta valida previsione del PTC per l'area a nord di Fabriano.
I progetti dovranno tener conto delle caratteristiche vegetazionali e floro-faunistiche dell'area.

Previsione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) negli ambiti territoriali interessati dal PAV

Il programma operativo per la realizzazione degli interventi di mitigazione-compensazione di tipo "eco-paesistico"

S. Si raccomanda l'inserimento, nell'ambito della procedura d'approvazione del progetto PAV, di uno specifico strumento attuativo: "il programma operativo per la realizzazione delle opere di mitigazione-compensazione".
Questo programma, condiviso dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle opere (Comuni, Province, Regione, Stato, Società Quadrilatero) dovrebbe essere redatto da una specifica struttura tecnica successivamente all'approvazione del progetto preliminare e costituirà il riferimento tecnico-progettuale per le successive fasi riguardanti bandi ed appalti.
Gli elementi caratterizzanti il programma sono:

- la definizione di contesti ambientali-insediativi all'interno dei quali prevedere l'integrazione morfologica e funzionale fra gli interventi mitigazione-compensazione conducibili alle quattro componenti sopra citate; Il programma potrà prevedere una più specifica articolazione rispetto alla lettura già operata all'interno dello SIA-PAV (vedi TAV. 4);
- la definizione del programma finanziario in funzione dell'assetto delle proprietà (pubbliche e private) e dei soggetti attuatori con le relative fasi di attuazione;
- la precisa localizzazione e la caratterizzazione funzionale-tipologica delle opere da realizzare, tenendo conto degli indirizzi già descritti al cap. 3.1.3 del presente documento, e verificando, inoltre, l'esistenza di possibili sinergie con piani e programmi in corso ad opera degli Enti locali e/o di altri soggetti privati.

Il Sistema di monitoraggio ambientale integrato

T. In relazione alla realizzazione delle nuove strutture insediative connesse alle infrastrutture viarie nonché alla programmazione degli interventi di compensazione e mitigazione, si raccomanda l'attivazione di un programma di monitoraggio per misurare nel tempo l'entità della pressione antropica sull'ambiente. Il sistema di monitoraggio ambientale integrato sarà caratterizzato da:
- definizione degli ambiti significativi per la valutazione delle pressioni ambientali; tali ambiti potranno in alcuni casi coincidere con i contesti ambientali insediativi riferiti agli interventi di mitigazione eco-paesistica; potranno altresì comprendere più contesti in funzione degli specifici indicatori oggetto delle misurazioni;
- precisazione del programma di monitoraggio e della periodica redazione del Rapporto ambientale in relazione alla complessità delle aree indagate;
- individuazione dei soggetti da coinvolgere per la predisposizione e realizzazione dei programmi (ARPAM, Istituti di ricerca, Enti territoriali, soggetti privati, ecc.);
- individuazione delle risorse necessarie per la completa realizzazione del programma stesso.

La copertura finanziaria del SGA

U. Tenuto conto dell'importanza rivestita dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA), da attivare contestualmente all'avvio delle opere previste dal PAV (infrastrutturazione ed aree produttive), si raccomanda che lo stesso sia sostenuto da uno specifico programma finanziario.

La quantificazione dell'impegno finanziario dovrà tener conto del costo degli interventi di mitigazione/compensazione previsti o prescritti (acquisizione aree non demaniali, ecc.) e di quanto necessario per attivare il sistema di monitoraggio ambientale integrato almeno fino al 2034 (periodo di esercizio previsto dal PAV).

Si ritiene quindi che le azioni del SGA, con particolare riferimento agli interventi di forestazione, debbano costituire voci di spesa dell'intero programma finanziario del PAV, in prima approssimazione riferibile alle Aree Leader, e che questa indicazione sia esplicitata o nella fase immediatamente precedente l'approvazione da parte del CIPE dello stesso Piano o in quelle relative all'Intesa ed agli Accordi di programma.

Si può infine suggerire che nei bandi per l'individuazione dei concessionari delle Aree Leader, così come nella realizzazione delle aree produttive di implementazione, sia presente la prescrizione relativa ai contestuali interventi di forestazione del territorio, da considerarsi come indicazione assimilabile a quella di una normale opera di urbanizzazione primaria.

06A09595

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 ottobre 2006.

Erogazione del conguaglio finale alla società CESI S.p.a., relativo al progetto di ricerca denominato «Norme», approvato con la deliberazione n. 41/04. (Deliberazione n. 214/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto dei Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 158/01;

la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2002, n. 55/02;

la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2003, n. 85/03;

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 41/04 (di seguito: deliberazione n. 41/04);

la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2006, n. 19/06;

la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2006, n. 151/06 (di seguito: deliberazione n. 151/06);

la determinazione del Direttore generale dell'Autorità n. 42/2005.

Considerato che:

con la deliberazione n. 151/06 l'Autorità ha approvato, tra l'altro, le varianti inerenti il progetto di ricerca denominato NORME, proposte dalla società Cesi S.p.A. (di seguito: il Cesi), e valutate positivamente dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa);

con comunicazione in data 30 maggio 2006, prot. n. 1248 (prot. Autorità n. 13104 del 31 maggio 2006) la Cassa ha inviato all'Autorità il rapporto relativo alla verifica dei progetti di ricerca come da stato di avanzamento degli stessi in data 31 dicembre 2005;

il predetto rapporto reca, tra l'altro, una proposta di liquidazione del progetto di ricerca NORME relativamente alle attività maturate al 31 dicembre 2005 pari a 8.478.000,00 euro;

con lettera in data 5 luglio 2006, rif. AD/A6018532 (prot. Autorità n. 16069 del 5 luglio 2006), il Cesi ha comunicato il completamento del progetto di ricerca NORME, prevedendo il successivo invio della relativa documentazione tecnica ed economica;

con lettera in data 10 luglio 2006, prot. GB/M06/3380/ct, l'Autorità ha incaricato la Cassa di attivarsi al fine di predisporre le istruttorie aventi ad oggetto le verifiche finali della porzione del progetto di ricerca NORME inerente le attività effettuate dal Cesi successivamente al 31 dicembre 2005;

con lettera in data 12 luglio 2006, rif. A6019241 - SEL/AA/cmc (prot. Autorità n. 16794 del 14 luglio 2006), il Cesi ha inviato la documentazione relativa al completamento del progetto di ricerca NORME;

con comunicazione in data 12 settembre 2006, prot. n. 1880, (prot. Autorità n. 22002 del 13 settembre 2006) la Cassa ha inviato all'Autorità il rapporto relativo alla verifica finale della porzione del progetto di ricerca NORME inerente le attività effettuate dal Cesi successivamente al 31 dicembre 2005;

dalla comunicazione di cui al precedente alinea il finanziamento a consuntivo per il progetto NORME risulta essere pari a 8.913.000,00 euro;

il conguaglio finale relativo al progetto di ricerca NORME è pari a 4.668.200,00 euro, ottenuto dalla differenza tra il consuntivo approvato a seguito delle verifiche finali condotte dalla Cassa e l'80% dell'ammontare ammissibile, come disposto dalla deliberazione n. 41/04, erogato a titolo di acconto;

l'ammontare complessivo del finanziamento posto a carico dei Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 (di seguito: il Fondo) relativo a tutti i progetti di ricerca di cui alla deliberazione n. 41/04 risulta quindi essere pari a 115.864.000,00 euro, inferiore all'ammontare del finanziamento ammesso a carico del Fondo dalla stessa deliberazione pari a 116.092.000,00 euro.

Ritenuto che sia opportuno:

prevedere l'erogazione al Cesi, da parte della Cassa, a carico del Fondo e ad integrazione degli acconti già versati, di un conguaglio finale pari a 4.668.200,00 euro per il progetto di ricerca denominato NORME;

Delibera:

1. Di prevedere che la Cassa eroghi al Cesi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento ed a carico del Fondo, un conguaglio finale pari a 4.668.200,00 euro, per il progetto di ricerca denominato NORME, a valere nelle disponibilità del medesimo Fondo.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 2 ottobre 2006

Il presidente: ORTIS

06A09596

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2006.

Riapertura dei termini della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 22/06/CIR, recante: «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: Servizio Universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003». (Deliberazione n. 67/06/CIR).

L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'11 ottobre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 22/06/CIR recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: «Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003»;

Vista la nota della Società Vodafone ricevuta in data 11 settembre 2006, con la quale la medesima Società ha avanzato la richiesta di prorogare i termini di conclusione della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 22/06/CIR;

Considerate le analoghe richieste avanzate dalle società Eutelia, Wind e Telecom Italia nel corso delle audizioni svolte nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 22/06/CIR;

Considerata la complessità dei quesiti sottoposti a consultazione pubblica, la quale si riferisce sia alle valutazioni sul costo netto dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003 sia alla metodologia di calcolo del costo netto e del finanziamento del servizio universale per gli anni successivi;

Considerata la necessità di acquisire da parte dei soggetti interessati, al fine di garantire un'efficace partecipazione al procedimento, osservazioni più possibile dettagliate e complete in particolare in merito alla metodologia di calcolo del costo netto e al finanziamento del servizio universale;

Ritenuto pertanto, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla consultazione pubblica, opportuno accogliere la richiesta avanzata dalle società Vodafone, Eutelia, Wind e Telecom Italia;

Considerato che il termine per la ricezione dei contributi alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 22/06/CIR è scaduto in data 17 settembre 2006 e rilevata, pertanto, la necessità di riaprire i termini della consultazione;

Ritenuto che un termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana risulta adeguato per consentire la predisposizione dei contributi da parte dei soggetti interessati;

Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Sono riaperti i termini per la ricezione delle comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica indetta con la delibera n. 22/06/CIR.

2. Le comunicazioni di risposta alla delibera n. 22/06/CIR dovranno pervenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 ottobre 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
D'ANGELO

06A09597

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2006)**, coordinato con la legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 *per l'anno 2006* ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonché l'applicabilità dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987:

«Art. 11 *(Interventi straordinari)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.».

— La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2005:

«Art. 4 *(Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.».

Art. 2.

Missione militare

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.

Art. 3.

Consigliere diplomatico

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967:

«Art. 204 *(Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali)*. — Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuita, con decreto dei Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'art. 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'art. 171-*bis*. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità

di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».

Art. 4.

Indennità di missione

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera *a)*, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— Si riporta il testo del comma 23, lettera *a)* dell'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 247, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006:

«Art. 2 *(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia)*. — *(Omissis)*.

23. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, *Joint Enterprise, Albania 2* e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;».

— Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006:

«Art. 28 *(Diarie per missioni all'estero)*. — 1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

Art. 5.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b,)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere *a), b), c)* e *d)*, 5 e 6 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali)*. — 1. - 2. *(Omissis)*.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) - f) (Omissis).

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Art. 6.

Rinvii normativi

1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:

a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;

b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002:

«Art. 2 *(Indennità di missione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) *(omissis)*;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile)*. — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme)*. — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 29 e 32 della citata legge n. 247 del 2006:

«Art. 2 *(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia)*. — 1. - 28. *(Omissis)*.

29. Le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 3.

30. - 31. *(Omissis)*.

32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.».

Art. 6-*bis*.

Perequazione delle indennità di impiego operativo

1. Per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983:

«Art. 2 *(Indennità di impiego operativo)*. — Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974:

«Art. 19 *(Servizio di navigazione e servizio su costa)*. — Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986:

«Art. 51 *(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)*. — 1. - 5. *(Omissis)*.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.».

Art. 7.

Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.

Art. 8.

Base logistica ONU di Brindisi

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro *220.813.718* per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005:

«4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.».

Art. 10.

Rimborsi ONU

1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Riferimenti normativi:

— S i riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005:

«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A09539

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 ottobre 2006

Dollaro USA	1,2561
Yen	149,08
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,363
Corona danese	7,4552
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67230
Fiorino ungherese	263,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8832
Corona svedese	9,2485
Tallero sloveno	239,68
Corona slovacca	36,635
Franco svizzero	1,5897
Corona islandese	85,62
Corona norvegese	8,4760
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3925
Nuovo leu romeno	3,5171
Rublo russo	33,8120
Nuova lira turca	1,8300
Dollaro australiano	1,6603
Dollaro canadese	1,4266
Yuan cinese	9,9360
Dollaro di Hong Kong	9,7826
Rupia indonesiana	11505,88
Won sudcoreano	1202,46
Ringgit malese	4,6168
Dollaro neozelandese	1,8895
Peso filippino	62,824
Dollaro di Singapore	1,9776
Baht tailandese	46,873
Rand sudafricano	9,4560

Cambi del giorno 20 ottobre 2006

Dollaro USA	1,2618
Yen	149,29
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,335
Corona danese	7,4552
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66930
Fiorino ungherese	262,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8661
Corona svedese	9,2108
Tallero sloveno	239,57
Corona slovacca	36,580
Franco svizzero	1,5867
Corona islandese	86,14
Corona norvegese	8,4135
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3959
Nuovo leu romeno	3,5135
Rublo russo	33,8973
Nuova lira turca	1,8405
Dollaro australiano	1,6607
Dollaro canadese	1,4156
Yuan cinese	9,9714
Dollaro di Hong Kong	9,8242
Rupia indonesiana	11554,93
Won sudcoreano	1207,98
Ringgit malese	4,6390
Dollaro neozelandese	1,8853
Peso filippino	63,216
Dollaro di Singapore	1,9835
Baht tailandese	46,987
Rand sudafricano	9,5034

Cambi del giorno 23 ottobre 2006

Dollaro USA	1,2556
Yen	149,71
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,324
Corona danese	7,4557
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67060
Fiorino ungherese	263,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8735
Corona svedese	9,2045
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	36,603
Franco svizzero	1,5904
Corona islandese	86,42
Corona norvegese	8,4260
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3970
Nuovo leu romeno	3,5363
Rublo russo	33,7890
Nuova lira turca	1,8350
Dollaro australiano	1,6555
Dollaro canadese	1,4158
Yuan cinese	9,9181
Dollaro di Hong Kong	9,7745
Rupia indonesiana	11507,57
Won sudcoreano	1204,75
Ringgit malese	4,6162
Dollaro neozelandese	1,8890
Peso filippino	62,837
Dollaro di Singapore	1,9785
Baht tailandese	46,761
Rand sudafricano	9,6430

Cambi del giorno 24 ottobre 2006

Dollaro USA	1,2541
Yen	149,98
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,395
Corona danese	7,4552
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67015
Fiorino ungherese	262,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8771
Corona svedese	9,2002

Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	36,594
Franco svizzero	1,5918
Corona islandese	85,69
Corona norvegese	8,3855
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3893
Nuovo leu romeno	3,5370
Rublo russo	33,7690
Nuova lira turca	1,8462
Dollaro australiano	1,6570
Dollaro canadese	1,4180
Yuan cinese	9,9105
Dollaro di Hong Kong	9,7594
Rupia indonesiana	11493,83
Won sudcoreano	1202,05
Ringgit malese	4,6107
Dollaro neozelandese	1,8933
Peso filippino	62,774
Dollaro di Singapore	1,9761
Baht tailandese	46,676
Rand sudafricano	9,7225

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09652 - 06A09653 - 06A09654 - 06A09655

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del regolamento 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio Tutela Speck Alto Adige, con sede in via Renon, 33/A - 39100 Bolzano;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Speck dell'Alto Adige», riguarda esclusivamente la modifica del logo della denominazione;

Ritenuto che la modifica apportata non altera le caratteristiche del prodotto e non attenua il legame con l'ambiente geografico;

Considerato che è già stata inviata ai Servizi della Commissione Europea una precedente modifica, in data 14 dicembre 2005 con nota prot. n. 67300;

Considerato che il Consorzio Tutela Speck Alto Adige ha richiesto di integrare la modifica di cui al precedente capoverso;

Considerato altresì che l'art. 9 del regolamento (CEE) n. 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati Membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attesa che la regione Friuli Venezia Giulia esprima il proprio motivato parere circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Speck dell'Alto Adige» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Disciplinare di Produzione del Speck dell'Alto Adige
Indicazione Geografica Protetta (IGP)

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione Geografica Protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» (espressa in lingua italiana) e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» (entrambe equivalenti ed espressa in lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di elaborazione dello «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» comprende l'intero territorio della provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (Südtirol).

Art. 3.

Materia prima

Lo Speck dell'Alto Adige è prodotto con cosce di suino preliminarmente disossate e rifilate così come segue:

a) con fesa intera o parziale, ovvero previa rimozione integrale della fesa;

b) con un taglio parallelo dal muscolo Fricandeau all'osso della «noce»;

c) con un taglio arrotondato dal lato dello scamone, dal «pesce» fino alla «noce», in modo che non risiduino porzioni di parte grassa senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa intera o parziale, deve essere praticato un taglio diritto anziché arrotondato;

d) il grasso intermuscolare residuato tra la sottofesa ed il «pesce» sottostante la fesa può essere rimosso;

e) non deve essere lesionato o reciso, a seguito della rimozione del femore, il nervo esistente tra il Fricandeau e la «noce»;

f) non deve persistere la cartilagine dell'anca;

g) la superficie esterna della coscia deve essere priva di ferite profonde, tagli o spaccature;

h) la cartilagine del femore va tagliata e può, in parte, rimanere attaccata alla coscia;

i) il lato della «noce» deve essere privo di grasso;

Sono ammesse eventuali asportazioni in misura maggiore di quella descritta, ma non è viceversa ammessa l'esecuzione di asportazioni in misura parziale o, comunque, incompleta.

Le cosce utilizzate per la lavorazione dello Speck dell'Alto Adige sono consegnate allo stato fresco ed in perfetto stato igienico-sanitario; devono essere ottenute da suini i cui riproduttori non sono portatori dei requisiti della stress-sensibilità e le carni, esclusi i requisiti PSE e DFD, osservano le seguenti caratteristiche:

1) le cosce intere consegnate con osso devono pesare, prima della disossatura, non meno di kg 12,00;

2) le cosce disossate e rifilate (dette anche baffe devono pesare almeno kg 6,00;

3) devono essere prive degli esiti di pregressi processi flogistici, patologici e/o traumatici;

4) sono perfettamente dissanguate e prive di microemorragie puntiformi nella porzione muscolare;

5) la cotenna è perfettamente priva di setole, non presenta un reticolo venoso marcato o eccessivamente esteso, ovvero sussistenza di ematomi o delle tracce della relativa asportazione;

6) la porzione grassa non è untuosa, ovvero di consistenza molle, ovvero di colore giallo/arancione;

7) la porzione magra è priva di smagliature o di strappi tra i fasci muscolari;

8) registrano, misurate «al cuore» al momento della consegna, temperature compresa tra 0ºC e 4ºC;

9) i suini sono nati in allevamenti ubicati nei Paesi dell'Unione Europea (nella sua delimitazione territoriale al 31 dicembre 2003).

I requisiti sopra descritti sono osservati anche dal fornitore che approvvigiona le cosce suine fresche ai fini dell'IGP, sulla base di apposito capitolato che ne organizza l'applicazione.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

La coscia di suino disossata e rifilata viene moderatamente salata ed aromatizzata ed è quindi affumicata «a freddo» in locali appositi, ad una temperatura massima di 20^{0}C per essere poi ben stagionata secondo gli usi e le tradizioni locali.

Salatura ed aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro quattro giorni dall'inizio della lavorazione, la cui data deve essere fatta constare direttamente su ogni singola baffa, con metodiche che ne consentano la rilevabilità fino alla fine del processo produttivo.

L'affumicatura avviene in appositi locali, con l'utilizzazione di legna poco resinosa e ad una temperatura non superiore a 20ºC. Per l'aromatizzazione sono utilizzate erbe aromatiche naturali.

Ultimata l'affumicatura, le baffe sono riposte per la stagionatura in appositi locali, mantenuti a temperatura ambientale non inferiore a 10ºC e non superiore a 15ºC, con umidità compresa tra il 60 ed il 90%.

Nell'ambito del processo di elaborazione è vietato il ricorso a qualsiasi tipo di zangolatura e di siringatura delle baffe.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura avviene secondo gli usi e le tradizioni locali e la durata minima del processo produttivo (di seguito indicata come «stagionatura») varia in funzione del peso terminale delle baffe stagionate - che, alla fine della elaborazione, non deve essere comunque inferiore a kg 3,7 - così come segue:

Peso espresso in chilogrammi da chilogrammi a <a chilogrammi	Periodo minimo di stagionatura espresso in numero di settimane
3,7 a < 4,3	almeno 20 settimane
4,3 a < 4,9	almeno 22 settimane
4,9 a < 5,5	almeno 24 settimane
5,5 a < 6,0	almeno 26 settimane
6,0 a < 6,5	almeno 28 settimane
6,5 a < 7,0	almeno 30 settimane
7,0 a < 7,5	almeno 32 settimane

Non sono mai ammesse stagionature inferiori a venti settimane; i pesi sono riferiti sia a quello delle singole baffe sia a quello medio del lotto di lavorazione relativo. Entrambi devono porsi nel range compreso tra 3,7 e < a 7,5. La singola settimana è sempre computata per intero ed i periodi minimi di stagionatura si concludono la domenica dell'ultima settimana utile per il computo.

Art. 6.

Caratteristiche

Lo Speck dell'Alto Adige all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche:

caratteristiche Organolettiche:

colore esterno: marrone;

colore al taglio: rosso con parte in bianco rosato;

odore: affumicato, aromatico e gradevole;

gusto: caratteristico, intenso saporito.

Le caratteristiche organolettiche saranno valutate con l'attribuzione dei seguenti fattori ponderali:

Requisito organolettico	Fattore ponderale
Aspetto esteriore	1
Aspetto interno	3
Consistenza	2
Odore e gusto	4

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali: pari o superiori al 20%;

rapporto acqua/proteine: pari o inferiore a 2.5;

rapporto grasso/proteine: pari o inferiore a 2,0;

cloruro di sodio pari o inferiore al 5%;

potassio nitrato: inferiore a 150mg/kg;

sodio nitrito: inferiore a 50 mg/kg.

Caratteristiche microbiologiche:

carica microbica mesofila a norma UNI ISO 4833 (2003);

batteri lattici nel limite massimo di 1*10 alla settima unità formati colonia/grammo (UFC/grammo);

con assenza di infestazioni da parassiti nella porzione superficiale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Prodotti Trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato lo Speck dell'Alto Adige, anche a seguito di ulteriore elaborazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

a) lo Speck dell'Alto Adige costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

b) gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'IGP, riuniti nel Consorzio incaricato per la tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 9.

Immissione al consumo ed uso della denominazione

Lo speck intero rispondente ai requisiti prescritti dal presente disciplinare è contrassegnato con un marchio a fuoco applicato almeno quattro volte sulla cotenna, riproducente il simbolo che segue nella figura 1, recante un codice alfanumerico che identifica il produttore presso il quale è stato apposto e può essere inserito all'intero di un contorno lineare riproducente il profilo esterno del contrassegno illustrato in figura 2.

Figura 1

Lo Speck dell'Alto Adige può essere immesso al consumo intero, in tranci od affettato e, quindi, confezionato sottovuoto ovvero in atmosfera modificata.

Le operazioni di porzionamento, affettamento e confezionamento devono tutte avvenire nella zona delimitata dall'art. 2 e sono sottoposte al controllo dell'organo previsto dall'art. 7.

Tutto lo speck immesso al consumo, in qualsiasi forma, con l'uso della denominazione «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» (in lingua italiana) e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» (in lingua tedesca) deve essere accompagnato da apposita etichetta conforme alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti dal presente disciplinare.

Ogni etichetta deve in ogni caso riprodurre il marchio identificativo dello Speck dell'Alto Adige con i requisiti grafici e regolamentari prescritti di seguito nella figura 2; l'apposizione delle etichette recanti il marchio identificativo dell'IGP deve avvenire nella zona delimitata dall'art. 2 ed è sottoposta al controllo dell'organo previsto dall'art. 7.

Figura 2

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, comprese le espressioni geografiche che individuano un territorio compreso nella zona delimitata all'art. 2 del presente disciplinare se diverse da «Alto Adige» e da quelle che indicano la sede legale o dello stabilimento di produzione. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori, non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e non mettano in evidenza requisiti comunque prescritti dal presente disciplinare.

Sono inoltre ammesse le denominazioni accessorie tradizionali di «Schinken», ovvero «Schinkenspeck» o «prosciutto di speck», ovvero «mit Kaiserteil» o «con fesa», «mit Oberschale», o «Handwerkliche Herstellung» e «di produzione artigianale», a condizione che la relativa menzione sia effettuata disgiuntamente dal marchio identificativo di cui alla figura 2.

Sono inoltre ammesse:

a) la designazione accessoria di «Bauernspeck», per il prodotto conforme ai requisiti previsti dal presente disciplinare ed ottenuto da suini allevati e macellati nella zona delimitata dall'art. 2;

b) la menzione aggiuntiva «prodotto di montagna» ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 30 dicembre 2003.

L'uso del marchio identificativo sulle etichette osserva in ogni caso la seguente disciplina:

1) la denominazione «Speck dell'Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» (lingua tedesca) non può essere tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato;

2) Il marchio di cui alla figura 2 deve essere riprodotto sulle etichette in modo da occupare almeno il 25% della loro superficie e la sua larghezza (nel senso dello sviluppo orizzontale) e almeno di cm 6;

3) Il bordo bianco rappresentato nella figura 2 è sempre compreso nelle misure minime indicate, in quanto parte integrante del marchio corrispondente;

4) Le etichette recanti il marchio di cui alla figura 2 sono autorizzate dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dopo il controllo effettuato dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare;

5) Il marchio di cui alla figura 2 è riprodotto a colori mediante stampa in quadricromia CMYK per le componenti cromatiche centrali più Pantone 575C ovvero Pantone 3435C per i colore verde scuro, sulla base delle matrici e delle corrispondenti istruzioni di impiego custodite e divulgate a cura del Consorzio di Tutela;

6) Il marchio identificativo non può mai essere alterato, con l'aggiunta o con l'eliminazione di diciture e simboli;

7) Sulle confezioni di vendita del prodotto pre-affettato il marchio deve essere posizionato, avuto riguardo alla direzione di lettura, in ogni caso il più vicino possibile al bordo superiore della confezione, sia che la relativa etichetta abbia sviluppo verticale che orizzontale;

8) Nel caso in cui l'etichetta di una confezione ne segua il senso verticale — con l'altezza superiore alla larghezza — il marchio può occupare meno della superficie indicata al punto 2, a condizione che si sviluppi dal bordo sinistro al bordo destro nel senso di lettura e raggiunga anche il bordo superiore della confezione;

9) Se il marchio ha comunque larghezza (nella direzione di lettura) di almeno cm 13 non si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8.

06A09599

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gadovist».

Estratto provvedimento UPC/II/2449 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: GADOVIST.

Confezioni:

A.I.C. n. 034964142/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 5 ml;

A.I.C. n. 034964155/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 7,5 ml;

A.I.C. n. 034964167/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 10 ml;

A.I.C. n. 034964179/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 15 ml;

A.I.C. n. 034964181/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 20 ml;

Titolare A.I.C.: Schering Spa.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0247/002/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: effettuazione della produzione della soluzione in bulk, riempimento, sterilizzazione, controllo e rilascio per le siringhe preriempite presso il sito Schering AG, Muellerstrasse 170-178, D-13353 Berlino, Germania.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09594

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actilyse».

Estratto provvedimento UPC/II/2450 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: ACTILYSE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0015/004/II/040, II/23; II/24; II/31.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di test della Apo Transferina, eliminazione del Canada quale Paese di origine della materia prima.

Modifica delle specifiche di test dell'albumina di siero bovino, eliminazione del Canada quale Paese di origine della materia prima.

Modifica delle specifiche di test dell'idrossido di sodio.

Eliminazione del test di routine «DNA-host cell» su cromatografia di affinità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09593

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicorette».

Estratto provvedimento UPC/II/2452 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: NICORETTE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Health A.B.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0151/001/W008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

modifica del limite del tempo di disintegrazione durante lo stoccaggio da 11-26 minuti a 7-26 minuti;

aggiunta del composto strettamente correlato 1-metil-nicotinoilpirrolidina alle specifiche del rilascio e dello stoccaggio con un limite massimo di 0,5%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09592

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Spiriva».

Estratto provvedimento UPC/II/2454 del 3 ottobre 2006

Specialità medicinale: SPIRIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035668019/M - 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg;

A.I.C. n. 035668021/M - 60 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg;

A.I.C. n. 035668045/M - 10 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo handihaler.

A.I.C. n. 035668058/M - 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo handihaler.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0299/001/II/025, NL/H/0299/001/II/026, NL/H/0299/001/II/027, NL/H/0299/001/II/028.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 3, 4.4, 4.8, 5.1 e 6.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09589

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prontalgin».

Estratto provvedimento UPC/II/2455 del 3 ottobre 2006

Specialità medicinale: PRONTALGIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033074016/M - 1 flac gocce 10 ml;

A.I.C. n. 033074028/M - 5 fiale 100 mg 2 ml;

A.I.C. n. 033074030/M - 20 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 033074042/M - 1 tubo in polipropilene da 10 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074055/M - 1 tubo in polipropilene da 20 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074067/M - 2 tubi in polipropilene da 15 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074079/M - 1 tubo in polipropilene da 10 compresse effervescenti da 100 mg;

A.I.C. n. 033074081/M - 1 tubo in polipropilene da 20 compresse effervescenti da 100 mg;

A.I.C. n. 033074093/M - 2 tubi in polipropilene da 15 compresse effervescenti da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma N.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0113/005/II/014, NL/H/0113/003/II/017, NL/H/0113/001-006/R02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 6.3 e 6.4 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09590

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Malarone».

Estratto provvedimento UPC/II/2451 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: MALARONE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0170/001/II/029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche dei materiali di partenza e dei solventi usati nella produzione di Atovaquone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09591

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-251) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00